

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ABBATE. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 431 del 9 dicembre 1998, relativa alla « Nuova disciplina delle locazioni », prevede, all'articolo 8, agevolazioni fiscali per i proprietari che concedono in locazione immobili per civili abitazioni in regime di cosiddetto « contratto tipo »;

le agevolazioni si applicano solo per i contratti relativi ad immobili situati nei comuni « ad alta densità abitativa »;

per legge tali sono considerati le aree metropolitane e le zone ad esse confinanti, i comuni capoluoghi di provincia, nonché i comuni indicati nelle delibere CIPE del 30 maggio 1985 e 8 aprile 1987;

le suindicate delibere CIPE affidano la individuazione dei comuni ad alta densità abitativa, diversi dalle aree metropolitane e dai comuni capoluoghi di provincia, al solo criterio del rapporto « per ciascun mandamento pretorile, tra le richieste di esecuzione degli sfratti presentate nel 1986 e le famiglie residenti »;

proprio perché inattuale, l'applicazione del parametro ha condotto, per lo specifico della provincia di Benevento, alla esclusione, dai comuni ammessi ai benefici, delle collettività municipali più popolose e, perciò, caratterizzate da obiettiva densità abitativa quali Cerreto Sannita, Telese Terme, Solopaca, Amorosi, Montesarchio, Guardia Sanframondi, Morcone, Airola, San Giorgio del Sannio, San Bartolomeo in Galdo, San Marco dei Cavoti, interessate,

peraltro, nel tempo compreso tra l'anno 1986 ed oggi, da fenomeni di immigrazione, provocati da esigenze di varia indole (ricerca di lavoro, accesso allo studio ed altro) anche dai comuni favorevolmente considerati dalla legge n. 431 del 1998;

grave ed irragionevole appare, di conseguenza, la esclusione dalle provvidenze fiscali di gran parte dei comuni della provincia di Benevento, quali sopra indicati —:

quali iniziative intendano adottare i Ministri interrogati al fine di riconsiderare i parametri di valutazione per il riconoscimento del carattere di « comune ad alta densità abitativa » e di integrare, dopo dodici anni dalle delibere CIPE suindicate, l'elenco dei comuni ad alta densità abitativa diversi dalle aree metropolitane e dai comuni capoluoghi di provincia. (4-22167)

RISPOSTA. — *In merito alla interrogazione indicata si fa presente che l'articolo 8, comma 4, della legge 9.12.1998, n. 431, dispone che il CIPE, su proposta di questo Ministero, d'intesa con i Ministri dell'Interno e della Giustizia, provveda, ogni ventiquattro mesi, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30.12.1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21.2.1989, n. 61 e successive modificazioni.*

Alla luce di quanto sopra, il Segretariato Generale del Comitato per l'Edilizia Residenziale di questo Ministero si è attivato per assumere elementi ed informazioni utili agli adempimenti connessi all'attuazione della legge n. 431/98, anche avvalendosi dell'attività dell'Osservatorio della condizione abitativa, istituito dall'articolo 59 del decreto

legislativo 31.3.1998, n. 112 e costituito presso questo Ministero ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 431/98, con il compito di effettuare la raccolta dei dati nonché il monitoraggio permanente della situazione abitativa.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

BACCINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con decreto del ministro delle finanze dipartimento delle entrate del 18 giugno 1997, nelle circoscrizioni territoriali degli uffici delle entrate, sono state costituite sezioni staccate degli uffici medesimi, in relazione a specifiche situazioni di carattere locale;

in base al suddetto decreto, ad Anzio veniva prevista la sede della sezione staccata dell'ufficio delle entrate (ufficio registro — II.DD. — IVA);

con successiva nota del 18 marzo 1999, l'ufficio del direttore regionale del ministero delle finanze prevedeva la soppressione della sede distaccata dell'ufficio delle entrate di Anzio e l'istituzione delle sezioni staccate di Bracciano e Monterotondo, per decongestionare il territorio di competenza dell'ufficio di Roma 3 —:

quali azioni intenda intraprendere affinché il presidio fiscale di Anzio non sia soppresso, causando in tal caso notevoli disagi ai contribuenti;

quali azioni intenda intraprendere per verificare la possibilità di trasferire a Nettuno, nel palazzo dell'ex presidio militare di proprietà dello Stato, l'ufficio di registro e delle entrate. (4-23791)

BACCINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in una precedente interrogazione, in data 30 aprile 1999, n. 4-23791, precisavo che con decreto del ministero delle finanze

dipartimento delle entrate del 18 giugno 1997, nelle circoscrizioni territoriali degli uffici delle entrate, sono state costituite sezioni staccate degli uffici medesimi, in relazione a specifiche situazioni di carattere locale;

in base al suddetto decreto, ad Anzio veniva prevista la sede della sezione staccata dell'ufficio delle entrate (ufficio registro — Idd — Iva);

con successiva nota del 18 marzo 1999, l'ufficio del direttore regionale del ministero delle finanze prevedeva la soppressione della sede distaccata dell'ufficio delle entrate in Anzio e l'istituzione delle sezioni distaccate di Bracciano e Monterotondo, per decongestionare il territorio di competenza dell'ufficio Roma 3, nonostante che la sede individuata non preveda costi aggiuntivi essendo di proprietà demaniale —:

quali azioni intenda intraprendere affinché il presidio fiscale di Anzio non sia soppresso, causando in tal caso notevoli disagi ai contribuenti;

quali azioni intenda intraprendere per verificare la possibilità di trasferire a Nettuno, nel palazzo dell'ex presidio militare di proprietà dello Stato, l'ufficio di registro delle entrate. (4-27427)

RISPOSTA. — *Con le interrogazioni cui si risponde l'interrogante ha espresso le proprie doglianze in ordine alla nota del 18 marzo 1999 con la quale la Direzione regionale delle Entrate per il Lazio prevedeva, tra l'altro, la soppressione della sede distaccata dell'ufficio delle entrate in Anzio.*

In particolare, l'interrogante ha chiesto di conoscere quali azioni si intenda intraprendere per evitare tale soppressione che causerebbe disagi ai contribuenti, nonché se è possibile trasferire a Nettuno, nel palazzo dell'ex presidio militare di proprietà dello Stato, l'ufficio del registro delle entrate.

Al riguardo il Dipartimento delle Entrate ha preliminarmente evidenziato che la Direzione regionale delle entrate per il Lazio aveva a suo tempo ipotizzato di non procedere all'attivazione della sezione distaccata

di Anzio, nella considerazione che l'ufficio delle entrate da ubicare a Pomezia avrebbe soddisfatto le esigenze della popolazione locale.

Tuttavia, a seguito di una attenta riconsiderazione della questione, la città di Anzio è stata riconfermata quale sede della sezione staccata (la quale era stata prevista con decreto del Ministro delle finanze del 18 giugno 1997), ricompresa nella circoscrizione territoriale dell'ottavo ufficio circoscrizionale di Roma.

Quanto all'ubicazione della sezione staccata, il predetto Dipartimento ha reso noto che essa verrà provvisoriamente allocata nell'immobile attualmente in uso all'ufficio del registro di Anzio e successivamente trasferita nei locali demaniali dell'ex presidio militare di Nettuno, una volta eseguiti i necessari lavori di adeguamento.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BACCINI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

l'attuale sindaco del comune di Ortucchio (L'Aquila) all'atto dell'accettazione della candidatura aveva fatto presente di aver riportato una sentenza di patteggiamento per reato di concussione;

la Commissione elettorale circondariale di Celano, esaminati anche gli esposti degli avversari politici (inoltrati anche al prefetto ed al presidente del tribunale di Avezzano) aveva deciso di ammettere alla competizione elettorale del 13 giugno 1999 la lista capeggiata dall'attuale sindaco, ritenendo sicuramente che la sentenza di patteggiamento non rappresentasse una condanna ai fini delle condizioni di eleggibilità;

nessuno (neppure la prefettura) aveva impugnato la decisione della Commissione elettorale;

sulle premesse dette, il consiglio comunale nella prima seduta del 21 giugno 1999 ha deliberato la convalida degli eletti,

sia pure con il voto contrario dei consiglieri di minoranza;

sono stati proposti sull'argomento ricorsi al tribunale di Avezzano, il primo dei quali è fissato per la discussione all'udienza del 22 settembre 1999;

su richiesta del vice prefetto, il sindaco di Ortucchio è stato costretto a convocare il consiglio comunale per esaminare la richiesta della prefettura di revocare la delibera di convalida dell'elezione del sindaco stesso;

il consiglio comunale, dopo ampia ed esaustiva discussione, sulla base di precisi orientamenti della giurisprudenza di merito e di legittimità, ha deciso di mantenere ferma la precedente delibera;

successivamente il prefetto ha invitato ancora una volta a riconvocare il consiglio comunale sullo stesso argomento con il preciso scopo di creare le condizioni per lo scioglimento del consiglio comunale eletto il 13 giugno 1999 —:

quale sia l'orientamento e quale giudizio intenda dare sull'operato del prefetto dell'Aquila che ignora i contenuti e lo spirito dell'autonomia prevista dalla legge n. 142 del 1999 ampliata dall'articolo 2 della recente legge 3 agosto 1999, n. 265, riferendosi ed appellandosi ancora al Tulps n. 382 del 1934 le cui disposizioni sono largamente superate. (4-25537)

RISPOSTA. — Il sindaco del comune di Ortucchio (L'Aquila) ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano, con la quale è stata dichiarata la nullità dell'elezione del sindaco del comune di Ortucchio.

Ne consegue che, a norma dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 570/60, come sostituito dall'articolo 4, legge 1147/66, l'esecuzione della sentenza del tribunale di Avezzano, resta sospesa in pendenza del ricorso alla Corte d'Appello, alla luce del principio di carattere generale per cui un diritto soggettivo controverso postula tutela giuridica finché non se ne sia accertata in modo definitivo la sua insussistenza.

Pertanto il prefetto di l'Aquila, con decreto in data 23 ottobre 1999, ha revocato la nomina del commissario prefettizio, ai sensi degli articoli 84 e 85 del citato decreto del Presidente della Repubblica e l'interessato ha riassunto la carica di sindaco, in attesa della decisione del giudice di secondo grado.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

BORGHEZIO. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

a Torino, a causa della prolungata apertura di alcuni grandi cantieri per opere pubbliche — in via Milano, via Pietro Micca, via San Francesco d'Assisi, Corso Regina Margherita, Piazza della Repubblica, piazza Madama Cristina — la categoria dei commercianti ha potuto ampiamente documentare una rilevantissima diminuzione degli introiti, che minaccia di proseguire durante tutto il periodo delle festività natalizie e, forse, anche oltre;

questa situazione, ben nota alle competenti autorità comunali ed agli uffici regionali dell'amministrazione finanziaria dello Stato, rischia di penalizzare ulteriormente l'operosa categoria dei commercianti, dal momento che molte tasse ed imposte — un esempio per tutte: la tassa sulla raccolta rifiuti — andrebbero a colpire situazioni di reddito e di attività ridotte pressoché al lumicino —:

se non ritenga di dover accogliere la richiesta, formulata da associazioni di categoria, finalizzata a consentire adeguati interventi di defiscalizzazione, sulla base di certificazioni dell'amministrazione comunale di Torino, a favore di tutti gli esercenti delle attività commerciali ed artigiane delle zone sopraindicate della città di Torino.
(4-26587)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nel premettere che nella città di Torino, a causa della prolungata apertura di cantieri per opere pubbliche, i commercianti di alcune zone lamentano una notevole diminuzione degli introiti*

e che, pertanto, molti tributi, tra cui, in particolare, la tassa sulla raccolta dei rifiuti, andrebbero a colpire redditi ed attività ormai di modesta entità, chiede di conoscere se si ritenga opportuno accogliere la richiesta, formulata da associazioni di categoria, finalizzata a consentire « adeguati interventi di defiscalizzazione » a favore dei predetti commercianti.

Al riguardo, si osserva che la legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha disposto (articolo 1, comma 86) che, a seguito dell'apertura di alcuni grandi cantieri per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, i comuni possono deliberare agevolazioni per i tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione, a favore degli esercizi commerciali ed artigianali situati nelle zone precluse al traffico.

Pertanto, qualora il Comune di Torino abbia deliberato agevolazioni o esenzioni per gli esercenti delle attività commerciali ed artigianali interessate dall'apertura di cantieri per opere pubbliche, le richieste di sgravi o rimborsi potranno trovare concreto accoglimento.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

BORGHEZIO. — *Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:*

da oltre due anni l'Osapp — Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria segnala alle autorità amministrative e politiche del dicastero della giustizia le gravi carenze riscontrate nel Servizio relazioni sindacali del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e comprovabile dal mancato riscontro di centinaia di missive di carattere su problematiche rilevanti, attinenti istituti, provveditorati regionali e la stessa amministrazione centrale;

oltre al mancato diretto riscontro di tali missive quale caratteristica del servizio stesso si evidenziano lungaggini burocratiche nel servizio stesso legate all'« abitudine » di inoltrare missive esclusivamente

interlocutorie agli organi centrali e periferici interessati dal problema sollevato dalle organizzazioni sindacali il cui iter richiede mesi e mesi di attesa;

i problemi sollevati ed a cui non sembra volersi dare riscontro e soluzione rientrano pienamente nei criteri e nelle modalità di rapporto tra le parti come prevede la vigente normativa per ciò che attiene:

a) le modalità di attuazione in sede periferica e di provveditorato regionale dell'articolo 25, commi 1 e 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro delle forze di Polizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, oggi articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254;

b) le modalità di attuazione dell'Accordo quadro nazionale del 24 luglio 1996;

c) le modalità di predisposizione in sede periferica dei turni di servizio, dell'assegnazione al personale dei turni notturni e festivi, di fruizione o di mancata fruizione dei riposi settimanali e del congedo;

d) le modalità di assegnazione (spesso estremamente discrezionale) in sede periferica del monte-ore straordinari o di individuazione delle unità aventi diritto all'attribuzione dell'indennità di presenza esterna (ex articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995);

e) modalità di fruizione per il personale della mensa obbligatoria di servizio ex lege n. 203 del 1989;

tale errato comportamento in sede di amministrazione centrale, oltre che arrecare nocimento alla funzionalità dei servizi penitenziari, incide negativamente sul già disastroso rapporto tra le varie categorie di personale ed incrementa tensioni per la costante necessità di porre in essere iniziative di protesta, oltre che, come di sovente avviene, di adire vie legali ed au-

torità esterne per la risoluzione di dette problematiche —:

quali iniziative urgenti si intendano assumere per sanare tali problemi e per la completa riorganizzazione di un settore dell'amministrazione penitenziaria fino ad oggi scarsamente considerato o, peggio, non rivolto al raggiungimento di effettivi risultati per manifesta improvvisazione.

(4-26786)

RISPOSTA. — Con riferimento alla interrogazione indicata, si rappresenta quanto segue sulla base delle informazioni acquisite dalla competente articolazione ministeriale. In particolare, deve evidenziarsi che con provvedimento del 22.12.1999 la gestione del Servizio per le relazioni sindacali è stata attribuita all'Ufficio Centrale del Personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Data l'immediata esecutività del provvedimento, tale Ufficio ha provveduto a gettare le prime basi per una organizzazione, seppur approssimativa, di detto Servizio attraverso l'individuazione dell'unità operativa e del funzionario ad essa preposto, con riserva di disciplinare in maniera più puntuale le modalità di svolgimento dell'incarico ricevuto.

Considerata la portata dell'innovazione, l'articolazione ministeriale interessata ha manifestato la volontà di perfezionare la gestione del Servizio per le relazioni sindacali con la proficua collaborazione della controparte sindacale.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

BRUNETTI. — Al Ministro per le politiche agricole e forestali. — Per sapere — premesso che:

grande allarme sta suscitando una notizia che, se risultasse vera, si configurerebbe come grande truffa nei confronti dei produttori di agrumi della piana di Sibari in provincia di Cosenza;

le associazioni di categoria hanno denunciato in questi giorni — e la stampa ne

ha dato ampio risalto — il fatto che alcune società commerciali di Fondi in provincia di Latina, importerebbero dalla Spagna grossi quantitativi di clementine (il mandarino considerato tra i migliori esistenti in commercio tanto da avere ottenuto il riconoscimento del marchio di origine controllata) per poi, confezionate e marchiate come provenienti dalla piana di Sibari, rimetterle sul mercato;

questa operazione infligge un grave colpo ai produttori della zona la cui economia ed occupazione sono legate a questo importante settore produttivo —:

se non ritenga di dover attivare tutte le iniziative per stroncare truffaldine attività di questo genere che, oltre a danneggiare i produttori di agrumi del Coriglianese e della Sibaritide, introducono nei rapporti commerciali metodi illeciti di comportamento che richiedono interventi di tutela e difesa per chi opera e lavora onestamente. (4-26691)

RISPOSTA. — Si rappresenta, in via preliminare, che l'Ispettorato centrale repressione frodi, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali volte a prevenire e reprimere le frodi, svolge un'attenta e costante attività di vigilanza nel settore agrumario, mediante mirati controlli presso i principali mercati ortofrutticoli nazionali, al fine di garantire la corretta commercializzazione dei prodotti agrumari e concorrere, tra l'altro, ad assicurare una efficace prevenzione fitosanitaria.

Ciò premesso, si osserva che, a seguito delle segnalazioni da parte delle Organizzazioni professionali agricole della provincia di Cosenza relative alla presunta introduzione sul territorio nazionale di partite di clementine provenienti dalla Spagna e successivamente illecitamente commercializzate come clementine della piana di Sibari, l'Ispettorato centrale, già dal mese di novembre 1999, ha disposto immediati accertamenti su tutto il territorio nazionale ed in particolare presso mercati ortofrutticoli ritenuti strategici per quantità di prodotti movimentati e per posizione logistica, al fine

di verificare quanto segnalato e reprimere eventuali illeciti comportamenti.

I controlli effettuati presso i grossisti a carico dei quali erano state segnalate presunte irregolarità, operanti presso il mercato ortofrutticolo di Fondi e nel territorio di competenza degli Uffici periferici di Pescara e di Ancona, non hanno evidenziato alcuna irregolarità.

L'esito di tali controlli ha consentito di accertare che le partite di clementine, provenienti sia da ditte della Sibaritide (Corigliano) sia da ditte ubicate in altre aree di produzione agrumicola, nazionali (altri territori della Calabria, Puglia) e comunitarie (Grecia e Spagna), vengono commercializzate senza che sulle confezioni sia indicata l'origine.

Per quanto riguarda il divieto di introduzione in Italia di agrumi originari dei Paesi terzi, si precisa che la Commissione UE ha adottato la direttiva 1999/53/CE del 26 maggio 1999, recepita da questo Ministero con D.M. 8 luglio 1999, che, con la soppressione dei punti 2 e 3 dell'allegato III, parte B della direttiva 77/93/CEE, permette l'importazione di detti agrumi nel territorio nazionale.

Per quanto concerne invece la presunta presenza sul mercato nazionale di clementine di origine spagnola con foglie e peduncoli, per i quali vige il divieto di introduzione in Italia ai sensi delle direttive 95/65/CE e 95/66/CE del 14 dicembre 1995, recepite con decreto ministeriale 6 marzo 1996, trattandosi di problema fitosanitario, sono stati interessati per i pertinenti controlli i competenti Servizi fitosanitari regionali.

Le relative indagini effettuate dai Servizi sopracitati non hanno constatato alcuna irregolarità in merito.

Il Ministero assicura comunque il proprio costante impegno nello specifico settore, al fine di salvaguardare le produzioni nazionali, sia mediante l'Ispettorato centrale repressione frodi, sia sollecitando gli altri organismi deputati ai controlli.

Il Ministro per le politiche agricole e forestali: Paolo De Castro.

CARUSO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con proprio decreto del 1° settembre 1998 il ministro dell'interno ha attribuito ai circa 8.000 comuni un contributo di 5 miliardi da destinare al finanziamento di contributi agli indigenti per spese sanitarie particolarmente onerose —:

se non ritenga gravemente insufficiente tale stanziamento che si riduce a poco più di 100 lire pro capite (in provincia di Ragusa 37 milioni x 300.000 abitanti), in una fase in cui vi sono spese sanitarie per diagnosi e cure non garantite dal Servizio sanitario nazionale, a cui si devono aggiungere anche le spese dei familiari per quei malati costretti ad effettuare tali cure lontani da casa. (4-20805)

RISPOSTA. — *Il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, recante « disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria », prevede all'articolo 5-ter l'assegnazione ai comuni, per l'anno 1998, di uno stanziamento di 5 miliardi da destinare al finanziamento di contributi agli indigenti per spese sanitarie particolarmente onerose.*

Lo stanziamento è ripartito « fra i comuni, tenendo conto del reddito medio pro capite, secondo modalità e procedure da stabilire con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani ».

In data 1° settembre 1998 è stato emanato il relativo decreto interministeriale di applicazione e si è provveduto al riparto dello stanziamento in funzione del reciproco del reddito medio pro capite. Tale riparto è stato effettuato tra tutti i comuni, ad eccezione di quelli delle regioni Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, in quanto soggetti a legislazione speciale. È stato utilizzato il reciproco del reddito medio pro capite su base provinciale, fornito dall'ISTAT, unico dato esistente disponibile.

Data l'esiguità dello stanziamento, per un contributo complessivo di 5 miliardi,

in assenza di quello su base comunale, ai singoli comuni sono toccate assegnazioni di modesta entità. I comuni di piccole dimensioni hanno ottenuto assegnazioni più limitate, che in alcuni casi sono state di poche migliaia di lire. Per evitare dubbi circa la successiva attribuzione da parte dei comuni ai singoli indigenti, è stata diramata una circolare telegrafica del 14 settembre 1998, con la quale è stata precisata la competenza degli enti.

Circa l'entità dei costi sostenuti per la ripartizione del contributo e la relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata la stessa legge a riproporre la consolidata metodologia distributiva dei contributi speciali; non sono stati, pertanto, necessari studi particolari né consulenze esterne, ma soltanto una nuova elaborazione. I dati statistici, forniti dall'ISTAT, sono stati semplicemente posti in relazione alla popolazione dei comuni, utilizzando i mezzi più disponibili, senza spese aggiuntive. I costi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale rientrano nel contenuto delle spese generali prestabilite per il continuo rapporto con la redazione della G.U. Il decreto ed il relativo schema di ripartizione del fondo, sono stati pubblicati in quanto la natura di contributo « speciale », dell'assegnazione di 5 miliardi per il solo anno 1998, ha comportato l'esigenza di dare conoscenza a tutti di ciò che esulava dai già previsti contributi consolidati o assegnati attraverso la legislazione di finanza locale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

COLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con Pdg del 20 maggio 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1997, IV serie speciale, è stato bandito un pubblico concorso a 500 posti di assistente giudiziario, VI qualifica funzionale, presso il ministero di grazia e giustizia (ora ministero della giustizia);

successivamente, con Pdg del 13 dicembre 1997, i posti sono stati elevati a 1.274;

i posti a concorso sono stati articolati sulla base di undici concorsi circoscrizionali presso le seguenti corti di appello: Bologna, Cagliari-Sassari, Firenze, Trento-Trieste-Venezia, Torino, Catanzaro-Reggio Calabria, Potenza, Palermo-Caltanissetta, Messina-Catania, Milano-Brescia e Genova;

le procedure concorsuali sarebbero ormai concluse;

nel primo semestre del corrente anno, sarebbero stati assunti solo 474 vincitori del citato concorso e, rispettivamente, alle corti di appello di Torino, Trento-Trieste-Venezia, Messina-Catania, Cagliari-Sassari e Potenza;

il 10 settembre 1999, il Consiglio dei ministri avrebbe autorizzato l'assunzione di sole 450 unità, che dovrebbero essere distribuite tra le varie direzioni del ministero della giustizia, mentre per le restanti assunzioni ci sarebbe un blocco almeno fino al luglio 2000;

sembrerebbe che solo un'esigua percentuale di questi assistenti giudiziari sarà assegnata alle varie corti di appello;

da questa situazione deriverebbero gravi disagi non solo per i vincitori del concorso, ma anche per coloro che già operano presso le corti di appello, i quali avendo già ottenuto il decreto di trasferimento presso altre sedi — seppur in attesa della sua esecuzione — temono che la loro aspettativa sia disattesa proprio a causa delle mancate assunzioni di nuovi assistenti giudiziari;

il ritardo dell'autorizzazione ad assumere i vincitori del concorso *de quo* sarebbe imputabile alla mancanza delle relative risorse finanziarie;

ogni pubblico concorso dovrebbe essere bandito sulla base di una preventiva copertura finanziaria —;

se quanto esposto in premessa corrisponda al vero;

in caso affermativo, perché sia stata autorizzata l'assunzione di sole 450 unità;

quando i restanti vincitori del concorso potranno entrare nell'organico del ministero perché della giustizia;

perché sia stato deciso di aumentare i posti a concorso, se poi di fatto i vincitori non possono essere assunti in tempi ragionevoli;

quali misure si ritenga dover prendere affinché presso i distretti delle corti di appello, di cui al concorso menzionato, sia realizzata la copertura organica del profilo di assistente giudiziario, anche per garantirne il regolare funzionamento;

quali urgenti provvedimenti si intendano assumere per far fronte alla congestione dell'attività giudiziaria, dovuta anche agli organici cronicamente carenti. (4-28517)

RISPOSTA. — In merito alle problematiche poste con la presente interrogazione il Governo ha già riferito rispondendo sia alla Camera dei Deputati che alla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica a vari atti di sindacato ispettivo.

Sul tema l'onorevole Corleone ha da ultimo risposto alle interrogazioni n. 3-05161 dell'onorevole Molinari e n. 3-05162 dell'onorevole Bova, nella seduta del 22 febbraio scorso dell'Aula della Camera dei Deputati.

In quelle occasioni fu ricordato che l'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che tutte le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche possano aver luogo a seguito di autorizzazione del Consiglio dei Ministri.

In forza delle autorizzazioni già concesse dal Consiglio, con il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1998 ed 8 gennaio 1999, si è proceduto all'assunzione di 2.532 unità di personale amministrativo, di cui 840 con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazioni pari al 50 per cento di quelle a tempo pieno.

Più in particolare, si è proceduto, tra il marzo e il maggio 1999, all'assunzione di 28 analisti di organizzazione, 56 collaboratori amministrativo-contabili, 45 collaboratori statistici, 99 consollisti, 119 collaboratori di

cancelleria, 514 assistenti giudiziari, 1.199 operatori amministrativi, 463 dattilografi, 8 centralinisti non vedenti e 21 addetti ai servizi ausiliari e di anticamera.

Fu precisato che tali assunzioni rientrano nel complesso piano di reclutamento che è iniziato fin dal 1997 per consentire l'avvio della riforma del giudice unico nei tempi previsti, limitando al massimo i disagi per gli uffici giudiziari conseguenti alla mancanza di personale amministrativo.

Per completare il programma deliberato, fu precisato che occorre assumere ancora 1.162 unità, tra cui 161 programmatori informatici e 758 assistenti giudiziari, questi ultimi così ripartiti: 355 assistenti giudiziari per i distretti di Milano e Brescia; 78 assistenti giudiziari per il distretto di Bologna; 32 assistenti giudiziari per il distretto di Genova; 147 assistenti giudiziari per i distretti di Catanzaro e di Reggio Calabria; 146 assistenti giudiziari per i distretti di Caltanissetta e Palermo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre il Ministero della Giustizia è stato autorizzato all'assunzione di altre 450 unità, su complessive 770 assegnate al comparto dei ministeri, numero peraltro ancora insufficiente a garantire il rispetto del programma di assunzioni. In ogni caso le suddette 450 unità sono state tutte destinate alle assunzioni dei vincitori dei concorsi già espletati da parte della Direzione Generale dell'Organizzazione Giudiziaria, e si è deciso di assegnarle interamente agli assistenti giudiziari.

Trattandosi, comunque, di numero insufficiente a garantire il rispetto del programma di tutte le assunzioni previste (in numero corrispondente a tutti i vincitori dei vari concorsi), è stato necessario scegliere tra due alternative: assumere i vincitori dei concorsi distrettuali secondo l'ordine cronologico di approvazione delle rispettive graduatorie ovvero procedere ad assunzioni in tutti i distretti in modo proporzionale al numero dei posti messi a concorso.

È stata scelta la prima soluzione, sia perché coerente con i criteri utilizzati per le precedenti assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica del

novembre 1998 e gennaio 1999, sia perché più funzionale per le esigenze degli uffici (un ridotto numero di assunzioni per ciascun distretto non avrebbe risolto i problemi di nessun ufficio), sia infine per evitare un prevedibile massiccio contenzioso, derivante dalla discriminazione interna ai diversi concorsi distrettuali.

Si sono perciò avviate le procedure di assunzione per i distretti di Milano e Brescia (355 assistenti g. — graduatoria approvata il 6 febbraio 1999), di Bologna (78 assistenti g. — graduatoria approvata il 12 febbraio 1999) e di Genova (32 assistenti — graduatoria approvata il 12 febbraio 1999) per complessive 465 unità, costituite dalle 450 unità autorizzate con il citato decreto del Presidente della Repubblica del 25 ottobre e con ulteriori 15 unità in conto delle precedenti autorizzazioni.

Restano da assumere i vincitori dei concorsi relativi ai distretti di Catanzaro e Reggio Calabria (graduatoria 1° aprile 1999), Caltanissetta e Palermo (graduatoria 13 aprile 1999), nonché i vincitori del concorso nazionale per programmatore (graduatoria 6 aprile 1999), la cui assunzione è pure necessaria per garantire la funzionalità dei nuovi programmi informatici per i registri generali delle Procure della Repubblica.

È apparsa perciò indispensabile una ulteriore autorizzazione per le rimanenti 712 unità.

In tal senso è stata avanzata una formale richiesta alla Presidenza del Consiglio — Dipartimento per la funzione pubblica — con nota del 25 ottobre, sottolineando in particolare l'esigenza che l'autorizzazione fosse concessa con la massima possibile sollecitudine, al fine di consentire il regolare e positivo avvio della importante riforma del giudice unico di primo grado.

Accogliendo quasi integralmente tale richiesta, con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. del 25 gennaio u.s., il Ministero della Giustizia è stato autorizzato all'assunzione di altre 570 unità. Di queste 293 sono assistenti giudiziari, 147 dei quali verranno destinati agli uffici di Catanzaro e Reggio Calabria (con presa di possesso fissata

presso detti uffici il 15.3.2000) e gli altri 146 a quelli di Palermo e Caltanissetta (con possesso fissato al 16.3.2000). Entreranno inoltre in organico 161 programmatori informatici destinati alle sedi giudiziarie in tutta Italia per i quali il possesso è fissato il 1.4.2000.

La legge finanziaria per l'anno 2000 ha poi previsto (articolo 20) che nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione alle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999, tra i quali rientrano i vincitori dei concorsi in questione.

Il Ministro della giustizia: Olivero Diliberto.

CONTENTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere - premesso che:*

a valle del monte di Prosecco, in provincia di Trieste, è stato costruito un complesso abitativo composto da diverse palazzine;

dal monte scende un torrente, affluente del bacino idrico Santa Croce, che da anni, nei periodi di più intense precipitazioni, si ingrossa minacciosamente trascinando fango e detriti, fino ad invadere il complesso residenziale a valle e, conseguentemente, causando disagi e danni economici rilevanti ai residenti;

un grave episodio ebbe luogo nel giugno del 1995 quando su quel complesso residenziale si abbattè un cumulo di acqua, fango e detriti che invase i piani più bassi delle abitazioni provocando ingenti danni alle cose ma anche alle persone rimaste intrappolate nelle case;

in quell'occasione, per l'ennesima volta, non c'è stato alcun intervento adeguato da parte delle istituzioni competenti né, successivamente, è stata presa alcuna misura volta a risarcire coloro che avevano subito danni —:

se siano a conoscenza della situazione di continuo pericolo che vivono i residenti a valle del monte di Prosecco;

se siano informati degli straripamenti che hanno avuto luogo e dei danni che questi hanno provocato agli abitanti del complesso residenziale in questione;

quali misure intendano adottare per il contenimento dell'alveo fluviale dell'affluente del bacino idrico Santa Croce onde evitare il ripetersi di straripamenti che mettono in serio pericolo gli abitanti del luogo;

se non ritengano opportuno assumere le iniziative più idonee ad assicurare ad un adeguato risarcimento dei danni subiti in occasione dei precedenti episodi di tracimazione del torrente che scende dal monte di Prosecco. (4-23460)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione indicata oggetto per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si riferisce quanto segue.*

Ai sensi del combinato dall'articolo 5 punto 14) della Legge 31 gennaio 1963 n. 1 e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987 n. 469, l'Ufficio del Genio Civile di Trieste conserva, in materia di acque pubbliche, la determinazione e la disciplina degli usi delle acque pubbliche, ivi compreso il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni, e la dichiarazione di pubblicità delle acque.

Al riguardo si segnala che non risultano presenti nella Provincia di Trieste altre opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e dighe, ad eccezione della derivazione del Fiume Timavo, assentita alla Cartiera Burgo S.p.A. per uso industriale ed attualmente in corso.

In merito ai quesiti proposti dall'interrogante, per quanto di competenza del predetto Ufficio del Genio Civile di Trieste, non risulta che siano iscritti nell'elenco delle acque pubbliche né il « Bacino idrico Santa Croce » né un torrente da esso affluente.

Detto Ufficio non ha, pertanto, competenze riguardo ad iniziative o provvedimenti atti alla risoluzione della problematica sollevata.

Per quanto riguarda i danni causati dalla straripamento a valle del monte di

Prosecco (TS), si è comunque interessata la Regione Friuli-Venezia Giulia che, per tramite del Commissario di Governo, ha fatto conoscere che tale questione costituisce ormai da anni oggetto di segnalazioni, esposti, e controversie anche giudiziarie da parte dei residenti, nonché di interventi da parte della Prefettura di Trieste per definire le azioni più opportune per ovviare alla situazione di dissesto idrogeologico che pone in potenziale pericolo gli abitanti della zona.

Nel corso degli ultimi anni, tutti gli enti preposti alle problematiche di protezione civile si sono interessati a diverso titolo e nell'ambito delle rispettive competenze, del problema della pericolosità della strada costiera, e, più nello specifico, di uno dei condomini.

In particolare, a causa di una pioggia di particolare intensità avvenuta qualche anno fa si erano verificati degli allagamenti in alcuni appartamenti, probabilmente per difetti di manutenzione di un alveo di un torrente che si trova nella zona e che in quell'occasione esondò causando dei danni.

Il Commissario di Governo, in qualità di Prefetto della Provincia di Trieste, nel mese di maggio 1998, convocò una riunione per pianificare gli interventi eventualmente necessari, stabilendo prioritariamente l'eventuale sussistenza di pericoli per pubblica incolumità.

Nel corso di quella riunione si ritenne, alla luce degli interventi già effettuati dai Vigili del Fuoco, di poter escludere il rischio di una frana o del ripetersi di fenomeni analoghi a quelli già verificatisi negli anni precedenti, non essendovi problemi di natura statica tali da compromettere la sicurezza degli abitanti.

Anche il rappresentante del Comune di Trieste sottolineò in quella occasione come, già in fase di rilascio di concessione edilizia, era emersa la presenza dell'alveo di un torrente, il quale, però, in corrispondenza della zona dove ora insiste il condominio interessato dagli eventi, veniva a sparire perché l'alveo riprendeva nel sottosuolo.

Per evitare rischi connessi alla presenza dell'alveo torrentizio a monte degli abitati era stata prescritta una canalizzazione, la quale, tuttavia, insistendo su un terreno

privato e per il timore che potessero verificarsi incidenti con coinvolgimento dei bambini, era stata dotata di griglie.

Il difetto di manutenzione delle griglie determinò l'accumulo di arbusti e rami d'alberi che, in occasione della pioggia del 1995, fu la causa dell'esondazione delle acque e degli allagamenti nel condominio.

A seguito dei danni riportati per tale allagamento, il Comune ha versato, a titolo di risarcimento, la somma di 50 milioni di lire.

Nel corso della predetta riunione venne affermata la disponibilità da parte del Comune ad effettuare i lavori necessari a collegare le tubazioni del torrente alla rete di fognature pubbliche, a seguito di tale incontro venne inoltre effettuato un sopralluogo congiunto da parte dei tecnici dei Vigili del fuoco, del Comune di Trieste e della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Quest'ultima tuttavia, sulla scorta del fatto che il corso d'acqua non è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della provincia, ha declinato la propria competenza ad iniziative di risistemazione della zona.

Il Comune di Trieste, dal canto suo, ha successivamente ribadito, tanto al condominio quanto al Consulente tecnico d'Ufficio nominato per la controversia giudiziale in corso, la propria disponibilità a realizzare alcune opere idrauliche.

La questione del risarcimento del danno subito in conseguenza dello straripamento del 1995 ha pertanto trovato parziale soluzione con la citata liquidazione di L. 50.000.000, sebbene uno dei condomini lamenti, a titolo personale, un danno per un importo superiore a quello già liquidato al resto del condominio.

Il Commissario per il Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia precisa, infine, che per tale danno pende una controversia civile nel corso della quale deve essere tra l'altro stabilita la responsabilità attribuibile, per un difetto di cura, al condominio stesso, ovvero al Comune di Trieste.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

CREMA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

recentemente la stampa si è occupata di un caso di cronaca che, evidentemente per l'argomento — un furto di grappa da una distilleria — e per le modalità — attraverso l'aspirazione del liquido con una manichetta da pompieri e delle cisterne — conteneva, già in sé, tutti gli elementi per suscitare l'attenzione dei lettori;

sfortunatamente, al danno, subito dalla ditta Distillerie Trentine s.a.s. per un costo di produzione di circa 290 milioni di lire ed un valore commerciale di un miliardo e mezzo, rischia di aggiungersi la beffa, ossia la richiesta dello Stato dell'imposta di fabbricazione e la relativa Iva, che ammonterebbe a circa 1 miliardo e 70 milioni di lire;

inoltre, stante la frequenza di furti analoghi perpetrati ai danni delle distillerie italiane e i tempi che le assicurazioni impiegano per accettare le distillerie quali clienti, la ditta suddetta non era assicurata;

le Distillerie Trentine sono un'azienda gestita dalla famiglia Andreis da generazioni il cui prodotto è di indiscussa qualità, ma difficilmente avrà modo di superare tutte queste avversità e in particolare il pagamento di quanto richiesto dal fisco per la fabbricazione di una merce non più tale perché indisponibile e quindi invendibile —:

se non si ritenga opportuno intervenire in sede interpretativa o con modifiche normative affinché l'applicazione della norma non risulti in contrasto con la logica e il buon senso anche in quest'ulteriore vicenda, che rischia di dimostrarsi di un'emblematicità sconcertante, in quanto ognuno si è di fatto tutelato a monte, le assicurazioni, lo Stato e perfino gli ignoti degustatori di grappa pregiata, secondo la regola che il più debole deve inevitabilmente soccombere. (4-24785)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante evidenzia la questione concernente il furto di grappa subito*

dalla Distillerie Trentine S.a.s. di Mezzacorona che è costretta al pagamento delle corrispondenti imposte di fabbricazione, nonostante la perdita del prodotto.

In relazione a ciò l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare, in via interpretativa o con modifiche all'attuale normativa, al fine di dare adeguate soluzioni al problema evidenziato.

Al riguardo, il competente Dipartimento delle Dogane, nel rilevare in via preliminare che, negli ultimi anni e soprattutto in alcune regioni, è sorto e si è intensificato il fenomeno dei furti di alcole presso distillerie ed altri magazzini fiscali, ha evidenziato una carenza dei sistemi di protezione e vigilanza da parte dei depositari che hanno l'esclusiva responsabilità della custodia del prodotto. Infatti, a seguito delle indagini effettuate, si è potuto constatare che anche presso la società di che trattasi non sono stati posti in essere sistemi di protezione e di vigilanza adeguati a tutelare il prodotto custodito; né si è provveduto, pur essendo a conoscenza dell'intensificarsi del fenomeno di furti di alcole presso distillerie ed altri magazzini fiscali, al loro potenziamento attraverso l'utilizzo di moderne apparecchiature e sistemi antifurto sofisticati, con collegamento con le centrali operative della Pubblica sicurezza e dei Comandi dell'Arma dei Carabinieri.

Ciò posto, per quanto concerne l'obbligo del pagamento dell'accisa afferente il prodotto oggetto di furto, il medesimo Dipartimento ha precisato che il quadro giuridico di riferimento è costituito dal decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 che recepisce la direttiva comunitaria 92/12/CEE del 25 febbraio 1992.

Tale direttiva, infatti, stabilisce (articolo 14 paragrafo 1) in relazione alle perdite di prodotti soggetti ad accisa verificatesi in regime di imposta sospesa, che debba essere concesso l'abbuono dell'imposta stessa qualora tali perdite possano imputarsi a caso fortuito o forza maggiore. Tale indicazione trova recepimento nell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 504 del 1995 che, regolamentando gli abbuoni di imposta per perdite e cali, stabilisce parimenti la necessità della sussistenza della

forza maggiore, del caso fortuito ovvero della colpa non grave del soggetto passivo, quali condizioni necessarie per la concessione del beneficio in questione.

Pertanto, ha sottolineato il Dipartimento delle Dogane, la possibilità di contemplare il furto di prodotti alcolici in regime di accisa sospesa quale causa di forza maggiore risulta in contrasto con l'articolo 22-ter del decreto legge 31 ottobre 1980, n. 693, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1980, n. 891, che costituisce interpretazione autentica del concetto di « perdita » (articolo 37 Testo Unico delle leggi doganali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 42), la quale va intesa nel significato di « dispersione » e non come « sottrazione della disponibilità » del prodotto.

Secondo questa interpretazione, perciò, il furto non può essere considerato causa di abbuono dell'imposta gravante sui prodotti oggetto del furto stesso, in quanto la relativa fattispecie non può essere compresa nella nozione di perdita.

Va aggiunto, peraltro, che anche in materia di imposta sul valore aggiunto la disciplina che il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441 detta per le presunzioni di cessione e di acquisto di beni o di prodotti è del tutto analoga a quella stabilita dal predetto Testo Unico sulle accise (Decreto Legislativo n. 504 del 1995) per le presunzioni di immissione in consumo del prodotto. Infatti, l'articolo 2, comma 3, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 441 fa riferimento alla perdita di beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto.

Tale orientamento interpretativo, inoltre, ha trovato piena conferma da parte della Commissione U.E. che, dopo aver constatato che le amministrazioni di alcuni Stati membri erano orientate verso una posizione che prendesse in considerazione anche eventuali elementi in grado di attenuare la responsabilità fiscale gravante sull'operatore derubato, ha ribadito l'assoluta incompatibilità tra una tale possibile agevolazione ed il dettato delle norme comunitarie.

Peraltro, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 337 del 31 marzo 1988, ha avuto occasione di confermare la legittimità di detta interpretazione, in quanto mentre la distruzione o il completo deterioramento dei beni impediscono il sorgere dell'obbligazione tributaria, la perdita della soggettiva disponibilità (come appunto avviene nell'ipotesi del furto) non rende il bene inutilizzabile, trasferendosi soltanto ad altra persona la concreta possibilità di disporne e di effettuarne così l'immissione nel circuito commerciale.

Pertanto la possibilità di sospendere il pagamento dell'imposta non è contemplata dal predetto Testo Unico sulle accise (articolo 14, comma 1) in base al quale le somme dovute a titolo d'imposta si esigono con la procedura di riscossione coattiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, previo invio di un avviso di pagamento, con fissazione di un termine di quindici giorni per l'adempimento.

Inoltre, il Dipartimento delle Dogane ha tenuto a precisare che l'esito delle indagini penali conseguenti alla denuncia di furto non appare rilevante ai fini della responsabilità fiscale, in quanto il titolare del deposito fiscale è comunque obbligato al pagamento dell'accisa, salvo la possibilità di rivalersi successivamente, nei confronti degli autori del furto.

Per quanto riguarda, invece, i fatti avvenuti successivamente al verificarsi del furto, il Dipartimento delle Dogane ha precisato che a seguito del ritrovamento, in una autobotte sequestrata a Cerignola, di una parte del prodotto rubato e della sua restituzione al proprietario, l'Ufficio Tecnico di Finanza di Trento ha provveduto ad annullare l'avviso di pagamento (n. 28137 del 13 luglio 1999) di lire 833.408.229, emettendo, in data 25 settembre 1999, un nuovo avviso di pagamento per lire 466.125.792 gravante sulla quantità di grappa di litri anidri 37.302, equivalente alla differenza fra la quantità oggetto del furto e la quantità ritrovata e reintrodotta nel deposito fiscale a seguito del dissequestro disposto dalla Procura della Repubblica. Peraltro, non risulta che si sia verificata alcuna dispersione

al suolo da parte del prodotto mancante, in quanto nel corso del sopralluogo effettuato dai funzionari del predetto Ufficio Tecnico di finanza non è stata rilevata la presenza di chiazze di prodotto alcolico sul terreno.

Si evidenzia, comunque, che la problematica afferente all'abbuono di imposta in caso di furti dai depositi di alcole è da tempo all'attenzione di questa Amministrazione ed è stata oggetto di recenti riunioni, tenutesi tra l'Amministrazione stessa e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalle quali è emerso che la soluzione alla questione di che trattasi non può prescindere da una modifica della direttiva comunitaria disciplinante la materia.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

de GHISLANZONI CARDOLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

dopo l'alluvione del 1994 il magistrato del fiume Po è stato autorizzato a far costruire nuovi argini o a far elevare quelli esistenti al fine di contenere le ricorrenti piene;

i lavori di consolidamento dell'argine maestro del Po, sulla sponda destra, per la parte compresa nel territorio del comune di Mezzanino (Pavia), stanno suscitando non poche preoccupazioni nella popolazione locale;

l'innalzamento dell'argine maestro del Po di 1,05 metri secondo l'attuale tracciato taglia infatti completamente fuori, esponendolo quindi alle piene del fiume, il nucleo abitato di località Caldera che risulta protetto solo da una arginella di contenimento;

i cittadini residenti nella frazione Tomello, località Caldera, considerato che ad intervalli più o meno lunghi le loro abitazioni sono interessate dalle esondazioni del Po (l'ultima nel novembre 1994) hanno proposto una soluzione alternativa che consiste nello spostamento dell'argine maestro sull'arginella di contenimento che

circonda il nucleo abitato (esistente fin dal 1890) con il prolungamento dell'argine stesso fino all'intersezione con la strada statale n. 617;

tale soluzione appare praticabile per la facilità di esecuzione del manufatto, per il minimo spazio tolto al fiume in caso di piena, per la limitazione e non pericolosità dello spostamento, nonché sotto il profilo dell'impatto ambientale —:

quali provvedimenti intendano adottare affinché i lavori di consolidamento dell'argine maestro del fiume Po nel periodo del comune di Mezzanino possano garantire la massima protezione e sicurezza agli abitanti di località Caldera nel comune di Mezzanino;

se non ritengano la soluzione proposta dagli stessi cittadini, consistente nello spostamento dell'argine maestro sull'arginella di contenimento che circonda il nucleo abitato, al fine di garantire una più sicura protezione per il nucleo abitato di località Caldera. (4-20640)

RISPOSTA. — *In merito alle questioni segnalate dall'interrogante, il Magistrato per il Po informa che i problemi proposti hanno formato oggetto di vari incontri tra il responsabile dell'Ufficio Operativo di Pavia del Magistrato predetto, il Prefetto di Pavia ed il Sindaco del Comune di Mezzanino. La frazione Caldera, che è a ridosso dell'argine maestro del Po, lato golena, e nella zona in prossimità del ponte della Becca, è attualmente protetta da un argine golenale « privato » che si chiude con la rampa di accesso all'argine maestro e con una panconatura manuale (non individuata nei sopralluoghi) manovrata dai pochi residenti nei casi di piena.*

In tutti gli incontri che si sono tenuti presso la citata Prefettura, il rappresentante del Magistrato per il Po ha posto costantemente in evidenza la difficoltà di modificare planimetricamente l'attuale posizione dell'argine maestro — oggetto d'interventi sempre provvisori da parte comunale — come pure l'impossibilità di includere tra i programmi degli interventi del Magistrato un

intervento di Variante o di nuova Perizia per mancanza di « dati costruttivi » dell'argine golenale (definito arginella).

Nell'incontro del luglio 1998, si era concordato di effettuare un primo rilievo per la verifica delle quote di sommità, verifiche e misure fatte dalla Direzione dei lavori, e di attendere la proposta di progetto esecutivo elaborato dai tecnici del Comune, completo di rilievi e stime preliminari per l'adeguamento della sagoma dell'argine golenale, del manufatto di chiusura idraulica, della disponibilità dei proprietari per i terreni interessati, o di altro intervento del Comune volto all'occupazione finale di tutta l'opera e alla gestione del manufatto idraulico.

Ad oggi detta proposta non risulta pervenuta da parte del Comune.

Si era pure concordato di mantenere sempre la differenza di un metro tra la sommità dei due argini e di verificare gli elaborati predisposti dai tecnici del Comune, compresa la valutazione economica, con i prezzi previsti dal Prezzario-Opere Idrauliche del Magistrato per il Po (Parma), entro il mese di settembre 1998 e, pur confermando la disponibilità dei tecnici del Magistrato per il Po a prestare ogni forma di collaborazione con i tecnici del Comune, si escludeva comunque ogni possibilità di finanziamento da parte dell'Istituto.

Quanto convenuto è stato peraltro confermato nell'incontro in data 8 febbraio 1999, tra l'interrogante e il Dirigente d'Area del Magistrato per il Po e l'ingegnere incaricato di Pavia dello stesso Magistrato per il Po.

In data 17 dicembre 1999, la questione è stata riesaminata con i rappresentanti della nuova Amministrazione comunale la quale ha voluto valutare quanto discusso nei precedenti sopralluoghi ed incontri e giungere ad una proposta o soluzione tecnica.

L'Ufficio operativo di Pavia del Magistrato per il Po ha pertanto nuovamente confermato la totale disponibilità dell'Istituto ad esaminare la questione.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

DELMASTRO DELLE VEDOVE, FINO e FOTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel corso del convegno nazionale della lega delle autonomie locali tenutosi a Modena, è stato evidenziato come la Finanziaria 2000 rischia, con l'onere del patto di stabilità, di strangolare i bilanci dei comuni;

in particolare il sindaco di Biella, Gianluca Susta, condividendo appieno le preoccupazioni espresse su tale tema, ha osservato che « la partecipazione dei comuni al riequilibrio dovrebbe almeno escludere dal calcolo quel 60/80 per cento delle entrate frutto dell'autonomia impositiva. In caso contrario c'è il rischio di una pesante caduta degli investimenti »;

la preoccupazione espressa dal sindaco di Biella, condivisibile ed in effetti condivisa da tutti, se da una parte è finalizzata a porre paletti irrinunciabili per rendere accettabile il patto di stabilità da parte dei comuni, dall'altra denuncia il fallimento clamoroso della politica del Governo in tema di federalismo, evidentemente incapace di uscire da una visione di centralismo dissimulato;

assume ancor più rilievo la denuncia del sindaco di Biella, atteso che il medesimo, autorevolissimo dirigente dell'ANCI, è di stretta osservanza filogovernativa —:

se il Governo, alla luce delle allarmanti ed allarmate previsioni del sindaco di Biella e di tutti i sindaci e presidenti di provincia presenti al convegno della Lega delle autonomie locali tenutosi a Modena, non ritenga di assumere i doverosi provvedimenti intesi a non strangolare i margini operativi di comuni e province.

(4-25920)

RISPOSTA. — *La questione di non considerare parte delle risorse proprie degli enti locali derivanti da entrate frutto di autonomia impositiva è materia di competenza del Ministero del tesoro cui è stata demandata l'elaborazione del coordinamento delle procedure per l'attuazione della politica eco-*

nomica finanziaria nazionale concordemente con l'economia di tutte le amministrazioni pubbliche territoriali e cioè regioni, comuni, province e comunità montane, finalizzate al patto di stabilità nell'ambito della partecipazione dell'Italia all'Unione Europea. Pertanto, la richiesta di modifica delle voci di entrata da considerare ai fini della determinazione del rapporto fra l'ammontare dei debiti degli enti locali ed il prodotto interno lordo è da mettere in relazione con una normativa più ampia e complessa che riguarda l'intera impostazione della politica economica e finanziaria pubblica. Una modifica nei sensi richiesti potrebbe in effetti alterare il senso e l'intendimento della finalità perseguita dal patto di stabilità interno, che è inteso, tra l'altro, anche ad una modifica dei criteri di attuazione della corretta gestione economica e finanziaria delle autonomie locali. La riduzione dell'indebitamento è finalizzata ad indurre gli enti locali ad un miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa e della gestione pubblica.

Nel disegno di legge relativo al provvedimento collegato alla legge finanziaria è prevista una norma che modifica il vigente patto di stabilità interno, ma non risultano modificate le disposizioni relative alle componenti delle entrate da considerare rispetto alle uscite finali. È prevista l'ulteriore riduzione del disavanzo per l'anno 2000 di 0,1 punti percentuali del PIL, che dovrà rimanere costante per i successivi tre anni. Per gli enti che non hanno raggiunto l'obiettivo fissato per l'anno 1999 è stabilito che questo dovrà essere recuperato nell'anno 2000. È previsto che per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti sia attuata una procedura di monitoraggio dei propri bilanci su base trimestrale, al fine del perseguimento dell'obiettivo di riduzione del disavanzo, e che venga riferito in tal senso ai rispettivi consigli, predisponendo, ove necessario, le opportune variazioni di bilancio.

Nel caso che nell'anno 2000 venga perseguito l'obiettivo prefissato, risultante da apposita certificazione, è prevista a partire dall'anno 2001 la possibilità di una riduzione dello 0,5 per cento del tasso d'interesse applicato sui mutui della Cassa depositi e

prestiti in essere al 31 dicembre 1998, esclusi quelli a totale carico dello Stato.

Per la riduzione del disavanzo viene stabilito che tra le misure da adottare vi siano la riduzione delle spese di personale, la diminuzione dei contratti per consulenze esterne, la soppressione di organismi collegiali non ritenuti indispensabili, la stipulazione di contratti di sponsorizzazione, accordi e convenzioni per la realizzazione di maggiori economie nella gestione, la concessione di pubblici servizi a società controllate o ad aziende speciali, il ricorso, per acquisti di beni e servizi, alla formula del contratto a risultato.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

la questione dei rapporti tra enti locali e la cassa depositi e prestiti, anche alla luce dell'andamento della discussione in Senato sulla finanziaria, continua a destare fortissime preoccupazioni nei responsabili delle amministrazioni locali;

la preoccupazione attiene non soltanto all'entità dei tassi di interesse ma anche alla sostanziale impossibilità, per gli enti locali, di estinguere il debito, atteso che sono previste penalità pari a poco meno di un terzo del debito;

vane sembrano risultare le generiche promesse dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri di porre rimedio ad una situazione che sta quotidianamente strangolando la vita degli enti debitori;

i rimedi proposti sino a questo momento vengono considerati troppo blandi per risultare risolutivi del problema;

i sindaci stanno osservando — più che giustamente — che addirittura rischia di

venir meno il patto di stabilità cui essi si erano dichiarati disponibili ad informarsi —:

se non ritenga di dover rappresentare con forza, ed insieme con urgenza, al Governo la questione dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti sia sotto il profilo della revisione dei tassi d'interesse sia sotto il profilo della riduzione consistente di ogni penalità in caso di anticipate estinzione dei mutui contratti. (4-26459)

RISPOSTA. — Il problema della riduzione dei costi dell'indebitamento degli enti locali, anche nell'ambito delle misure previste dal patto di stabilità, è stato posto ripetutamente all'attenzione delle autorità di Governo. Recentemente, in accoglimento delle richieste da più parti avanzate, è stato emanato il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 26 ottobre 1999, con il quale è stato stabilito il nuovo tasso, nella misura dell'8,50 per cento, da applicare ai mutui attualmente in ammortamento con tassi superiori, ferma restando la vita residua di ciascun mutuo, ricalcolando i piani di ammortamento sul debito residuo al 1° gennaio 2000, secondo le modalità previste dall'articolo 8 del decreto ministeriale del 7 gennaio 1998, come sostituito dall'articolo 2 del decreto ministeriale del 16 febbraio 1999. Tale decreto specificamente elenca le tipologie di mutuo concesse dalla Cassa depositi e prestiti (mutui a tasso fisso, mutui a tasso variabile, mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari). Sono esclusi da tale riduzione i mutui con oneri di ammortamento a carico dello Stato, i contributi statali e regionali, come previsto ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto ministeriale del 7 gennaio 1998 e precedenti norme sull'accesso al credito della Cassa depositi e prestiti, i mutui concessi per l'acquisto della prima casa d'abitazione da parte di lavoratori dipendenti, di cui alla legge n. 891 del 18 dicembre 1986, nonché i finanziamenti concessi dalla soppressa sezione autonoma per l'edilizia residenziale.

Il sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

FRATTA PASINI. — *Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

la normativa vigente permette ai disabili totali e permanenti, nonché interdetti, la detrazione delle onerose spese da essi sostenute nella denuncia dei redditi dell'anno fiscale di riferimento;

questa facoltà ora è esercitabile dai loro legali rappresentanti solamente per mezzo del modello unico (ex modello 740) e che conseguentemente il rimborso di tali consistenti somme avviene a distanza di anni dalla presentazione dello stesso;

questa situazione penalizza e discrimina inspiegabilmente persone già duramente svantaggiate —:

quale sia il motivo della mancanza nel modello 730 della casella per il rappresentante legale;

se non ritenga opportuna e favorevole la presentazione del modello 730 da parte dei legali rappresentanti dei disabili totali e permanenti, nonché interdetti, inserendo l'apposita casella, favorendo così il rimborso immediato. (4-26769)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante lamenta il mancato inserimento nel modello 730 della casella che consenta al rappresentante legale dei disabili totali e permanenti di utilizzare tale modello di dichiarazione dei redditi impedendo la detrazione delle onerose spese sostenute da questi ultimi.

In proposito il Dipartimento delle Entrate ha precisato che a decorrere da quest'anno, anche i soggetti che dovranno presentare la dichiarazione per conto dei minori e delle persone incapaci potranno utilizzare il modello 730, a condizione che per questi soggetti ricorrano le condizioni per la utilizzazione di tale modello di dichiarazione.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

FRAU. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

dal vertice dei Capi di Stato e di Governo dei quindici che si è tenuto a

Tampere, in Finlandia, il 15 e 16 ottobre è scaturito un nuovo piano d'azione europeo contro la criminalità organizzata e l'immigrazione clandestina;

in realtà sono andate deluse le aspettative italiane, infatti i nostri rappresentanti erano andati a Tampere con il proposito di ottenere il riconoscimento di un'esigenza vitale: quella di condividere le frontiere esterne del nostro Paese con tutta l'Europa, e condividere le frontiere significa soprattutto ripartizione degli oneri;

dal vertice non è però emersa una reale volontà di venire incontro alle richieste italiane, infatti il fondo che prevedeva uno stanziamento di 500 miliardi e serviva a fronteggiare i flussi di immigrazione causati da crisi impreviste è stato bloccato con i voti contrari di Francia e Germania;

L'Economist ha definito l'Italia, proprio in relazione al vertice di Tampere, come « il ventre molle dell'Europa » ossia il punto privilegiato d'ingresso dei clandestini e terra di smistamento dell'immigrazione illegale e di criminalità verso il resto dell'Europa;

quest'ultimo fatto deriva anche dalla mancanza di controlli di frontiera eliminati dal Trattato di Schengen;

unico fattore positivo dopo quarant'otto ore di estenuanti lavori è una semplice dichiarazione comune sull'intenzione dell'Unione europea di patrocinare alla Conferenza europea sullo sviluppo e la sicurezza l'area adriatico-ionica —

quali siano le ragioni del mancato accoglimento delle richieste italiane;

quali siano le ragioni, al di là di fattori puramente economici, del voto contrario di Francia e Germania che dimostrano chiaramente come l'Italia sia considerata, in Europa, un partner debole;

quale sarà, in futuro, il ruolo del nostro Paese in Europa in relazione ai gravi problemi dell'immigrazione clandestina e della criminalità organizzata;

se le valutazioni rese dall'*Economist* non derivino da una politica troppo permissiva, e le ripetute sanatorie di questo Governo ne sono la riprova, nei confronti degli immigrati clandestini;

quale sia l'orientamento del Governo in relazione ad una revisione del Trattato di Schengen;

quali siano, proprio perché al vertice di Tampere si è deciso per una politica di rigore nei confronti dell'immigrazione clandestina, gli intendimenti del Governo per fronteggiare questo grave problema nel nostro Paese. (4-26458)

RISPOSTA. — Il primo Consiglio Europeo in materia di Giustizia e Affari Interni, svoltosi a Tampere, Finlandia, in data 15-16 ottobre u.s., ha delineato i principi cui dovrà ispirarsi l'azione dell'Unione Europea e degli Stati membri per dare piena attuazione all'obiettivo di creare uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia. Le fondamenta sui cui costruire tale spazio sono state poste con il Trattato di Amsterdam, in vigore dal 10 maggio 1999. Successivamente, con il « Piano di azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del Trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia », è stato fissato un programma di lavoro per l'attuazione delle iniziative da prendere per attuare ciascuna delle tre componenti di tale spazio. Rispetto al Piano di Azione, i Capi di Stato e di Governo riunitisi a Tampere hanno fornito un valore aggiunto che consiste nell'aver fissato i principi fondamentali cui le suddette iniziative dovranno informarsi e nell'aver delineato un metodo di lavoro che, sostanzialmente, riprende quello sperimentato con successo nella costruzione del mercato unico. In particolare, sono stati individuati i soggetti istituzionali deputati ad avviare tali iniziative e i tempi di attuazione previsti.

Le conclusioni approvate dal Vertice, in linea di principio, vanno nel senso auspicato da parte italiana per ciascuna delle tre componenti dello spazio europeo.

Come noto, la politica comune in materia di asilo e migrazione è uno degli elementi qualificanti di tale spazio.

Il messaggio politicamente più importante scaturito da Tampere concerne il carattere aperto verso l'esterno della costruzione europea, pur nella salvaguardia di fondamentali esigenze di sicurezza. Ciò acquisisce particolare risalto di fronte al manifestarsi, in forme diverse, di spinte xenofobe in alcuni Stati membri dell'Unione.

Riconosciuta l'esigenza, da un lato, di affrontare il fenomeno migratorio con un approccio multidisciplinare e, dall'altro, di inserire la politica migratoria nel più ampio quadro delle politiche interne ed esterne dell'Unione e nell'ottica del cosviluppo, il Consiglio ha invitato all'attuazione dei piani di azione elaborati dal gruppo ad Alto livello su Asilo e Migrazione in relazione ad un primo nucleo di Paesi di origine e transito di flussi migratori.

In materia di asilo, Tampere non ha modificato il quadro attuale, definito dal Trattato di Amsterdam e dal Piano di Vienna. Dopo aver riaffermato la centralità dell'istituto dell'asilo così come disciplinato dalla Convenzione di Ginevra del 1951, il Vertice ha indicato un percorso progressivo per l'istituzione di uno specifico regime europeo proiettato verso la configurazione di uno statuto uniforme per i beneficiari dell'asilo.

Può senz'altro considerarsi come uno dei successi conseguiti al Vertice di Tampere il mancato accoglimento della proposta anglo-franco-tedesca (invisa all'Italia) di riaffermare e rafforzare la competenza degli Stati di frontiera ad esaminare le domande di asilo.

Riaffermata l'esigenza di prevedere forme complementari europee di protezione per coloro che ne necessitano, pur non presentando i requisiti necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra, il Vertice ha fissato il principio che alla base dell'istituendo regime europeo per situazioni di afflusso massiccio di sfollati (protezione temporanea) debba essere posta la solidarietà tra Stati membri (a tal fine dovrà studiarsi il possibile utilizzo di una riserva di bilancio).

Pur in assenza di precisazioni circa le modalità attraverso le quali potrà concretizzarsi tale solidarietà (ripartizione di persone — come si preferisce da parte italiana — o di oneri finanziari), è stato affermato il nesso tra protezione temporanea europea ed equilibrio degli sforzi. Va sottolineato come anche questo elemento possa essere letto come un successo, tenuto conto che, secondo la comune impostazione anglo-franco-tedesca, tale solidarietà dovrebbe poggiare su basi volontaristiche.

Quanto alla previsione di risorse finanziarie, il Consiglio ha auspicato che si consideri « l'opportunità di mettere a disposizione qualche forma di riserva finanziaria per la protezione temporanea nelle situazioni di afflusso massiccio di rifugiati », invitando la Commissione a studiarne la possibilità.

Posto che il Commissario per la Giustizia e Affari Interni, Vitorino, ha in più occasioni — anche successive al Vertice — citato l'opportunità di creare uno specifico Fondo comunitario, il linguaggio cauto delle conclusioni di Tampere va piuttosto attribuito al rifiuto opposto da alcuni Stati membri (prima fra tutti la Germania) di integrare tale Fondo con contributi nazionali e non all'istituzione stessa del Fondo.

Per quanto concerne poi i problemi dell'immigrazione clandestina, va innanzitutto premesso che il Vertice ha sollecitato una disciplina comune su ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi (che tenga conto della ricettività dei singoli Stati membri e delle loro relazioni storico-culturali con i Paesi di origine) e misure per il rafforzamento della lotta a razzismo e xenofobia.

Va poi detto che, per una più efficace gestione dei flussi migratori, sono state sollecitate iniziative a carattere sia repressivo sia preventivo, come l'adozione di sanzioni contro la tratta di esseri umani e lo sfruttamento economico dei migranti, l'intensificazione della collaborazione per il controllo alle frontiere, in particolare di quelle marittime, la conclusione di accordi europei per la riammissione di clandestini o l'inclusione di clausole di riammissione negli accordi europei di più ampio respiro, l'assistenza ai Paesi di origine e di transito di

flussi migratori per il rafforzamento della loro capacità di contrasto della tratta di esseri umani.

Il rafforzamento della cooperazione e dell'assistenza reciproca nel controllo delle frontiere esterne, che sono sempre più destinate a divenire frontiere comuni, è un passaggio fondamentale nel controllo dei flussi immigratori e nell'azione di contrasto del traffico dei clandestini. Il rilievo attribuito, su richiesta italiana, alle frontiere marittime dell'Unione Europea costituisce un elemento di equilibrio a fronte della crescente sensibilità (soprattutto per la Germania) delle frontiere terrestri con l'Est europeo.

Certamente, una responsabilità particolare incombe su tutti gli Stati membri posti sulla frontiera esterna, ma essa si fa ancora più pesante ove tali frontiere siano di natura marittima e tanto estese quanto quelle italiane. È anche in considerazione di tale situazione che, da parte italiana, si è chiesto e si continua a chiedere nei competenti fori europei un maggior coinvolgimento delle istituzioni europee nella gestione di problemi che conseguono alla conformazione e collocazione geografica del nostro Paese. Tra i risultati recentemente conseguiti grazie a tale azione, oltre a quanto appena detto, va annoverata la definizione di clausole per la riammissione di immigrati clandestini o irregolari da inserire in tutti gli accordi comunitari o misti con Paesi terzi e la riflessione sull'individuazione di Paesi terzi prioritari con cui negoziare specifici accordi di riammissione comunitari.

Sul piano internazionale, va ricordato inoltre che grazie all'iniziativa italiana — di intesa con l'Austria — è in corso di negoziato un Protocollo al progetto di Convenzione ONU sulla criminalità organizzata che concerne il traffico e il trasporto illegale di migranti, cui va aggiunto un secondo protocollo sul traffico di esseri umani, in particolare donne e bambini.

La realizzazione del principio di libera circolazione delle persone e l'abolizione graduale dei controlli alle frontiere interne, con un conseguente rafforzamento delle frontiere esterne, sono avvenute in virtù dell'Accordo di Schengen (1985) e della relativa

Convenzione di Applicazione (1990). Essi hanno consentito di raggiungere l'obiettivo della libera circolazione delle persone in un quadro più ristretto di quello dell'Unione Europea, in cui sono stati successivamente assorbiti cessando di esistere in quanto strumenti intergovernativi autonomi. Come noto, il complesso di norme e strutture facenti parte dell'«acquis» Schengen è stato infatti integrato nell'ambito dell'Unione Europea, così come previsto da un apposito Protocollo annesso al trattato di Amsterdam. Ciò ha comportato la ripartizione delle disposizioni Schengen tra Primo Pilastro (Trattato CE) e Terzo Pilastro (Trattato UE), nel primo caso facendole rientrare nella competenza degli organi comunitari e nel secondo caso affidando la loro attuazione ai meccanismi di cooperazione intergovernativa fondati sull'accordo tra gli Stati interessati.

Il Primo Pilastro ha assorbito la maggior parte delle disposizioni Schengen (avendo il Terzo Pilastro essenzialmente assorbito la competenza in materia di Sistema Informatico Schengen). Ne deriva che un'eventuale revisione delle disposizioni Schengen significherebbe una revisione dei Trattati dell'Unione Europea.

Per quanto concerne poi la lotta alla criminalità, si prevedono iniziative considerate necessarie a causa del carattere transnazionale della criminalità, sia sotto il profilo della struttura delle organizzazioni criminali, sia sotto quello delle fattispecie di reato. Da ciò la necessità di crescenti sinergie, non da ultimo in relazione alle diffuse difficoltà di bilancio degli Stati membri. Si tratta di azioni di prevenzione, dell'individuazione di priorità comuni e dell'istituzione di squadre investigative comuni con la possibile partecipazione di Europol (il cui ruolo andrebbe rafforzato).

Come fortemente voluto da parte italiana, è stata inoltre auspicata l'istituzione, entro il 2001, di EUROJUST, unità di coordinamento tra autorità nazionali responsabili dell'azione penale.

La definizione di fattispecie e sanzioni comuni si concentrerà prioritariamente su taluni settori penali di rilievo (criminalità finanziaria, narcotraffico, tratta di esseri

umani, sfruttamento sessuale di minori, criminalità ad alta tecnologia e ambientale).

Posto che il riciclaggio di capitali è il nucleo della criminalità organizzata, esso dovrà essere contrastato attraverso una maggiore trasparenza delle transazioni finanziarie e degli assetti societari, il ravvicinamento delle specifiche normative e procedure penali, la conclusione di specifiche intese con i centri offshore dei Paesi terzi.

Per parte italiana, forti di una legislazione nazionale particolarmente avanzata, non possiamo che rallegrarci di sviluppi che nel breve-medio periodo potrebbero costringere anche alcuni partners comunitari a rimettere in discussione le non poche zone d'ombra delle rispettive legislazioni nazionali.

Particolarmente positivo è non solo l'apprezzamento per l'iniziativa italiana di convocare una Conferenza europea sul tema dello sviluppo e della sicurezza nell'area adriatico-ionica nel primo semestre del 2000, ma anche il chiaro impegno alla partecipazione delle istituzioni europee e il riconoscimento che questa iniziativa costituirà un valido apporto nell'ambito del patto di stabilità per l'Europa sudorientale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

GAZZILLI. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

il comune di Castel Volturno (Caserta), a seguito dello scioglimento del civico consesso per sospette infiltrazioni criminali, è amministrato da una apposita commissione;

l'azione sin qui svolta dalla commissione amministratrice non è suscettibile di plauso e neppure è suscettibile di plauso, malgrado i reiterati reboanti proclami, la scarsissima attenzione sinora riservata dalle autorità governative tanto centrali quanto locali ai molteplici improcrastinabili problemi del litorale domizio;

la presenza di prostitute e di spacciatori extracomunitari ha raggiunto livelli ormai insopportabili e le ripetute manifestazioni di protesta svoltesi nella prima decade del corrente mese ne costituiscono la incontrovertibile riprova;

*il degrado e il disinteresse delle istituzioni sono talmente radicati e diffusi che non sorprendono più neppure le notizie di stampa (vedi *Corriere di Caserta* dell'11 settembre 1999) relative alle vergognose condizioni in cui versa il parco saraceno che, un tempo, era il fiore all'occhiello della località Villaggio Coppola di Pinetamare;*

il predetto parco è lasciato nel più totale abbandono poiché sacchetti di spazzatura, rifiuti e suppellettili di ogni genere circondano palazzi e villette;

il quartiere è altresì infestato da topi, zecche e pidocchi e nessuno interviene —:

quali urgenti provvedimenti si intendano adottare affinché il parco saraceno e l'intero litorale domizio riacquistino al più presto normali condizioni di vivibilità.

(4-25410)

RISPOSTA. — *In relazione alle problematiche esposte nel presente documento parlamentare, si comunica che la commissione straordinaria presso il comune di Castel Volturno, a seguito di segnalazione ricevuta da parte di cittadini del posto, ha attivato, in data 9 settembre 1999, la ditta incaricata del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani, al fine di porre in essere i necessari interventi di rimozione dei rifiuti e di risanamento ambientale.*

I lavori sono stati ultimati in data 16 settembre 1999.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

GAZZILLI. — *Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) probabilmente è l'ufficio giudiziario nel quale si è registrato il tasso

di astensione degli avvocati dalle udienze più elevato d'Italia;

recentemente la camera penale sammaritana ha proclamato una ennesima astensione dal 16 al 26 novembre 1999;

la motivazione di questa ulteriore protesta, che contribuirà ad aggravare il già preoccupante arretrato accumulatosi negli anni scorsi, riposa sul rilievo che, malgrado gli accordi conclusi tra il presidente e i rappresentanti della classe forense, le udienze continuano a protrarsi fino ad ora assai tarda;

non altrettanto puntuale, invece, sarebbe l'inizio delle udienze penali, che costantemente avverrebbe ben oltre quella (9 antimeridiane) fissata dal regolamento;

la problematica in questione è annosa e la sua soluzione esige precise direttive da parte dell'autorità centrale anche per omologare la prassi del luogo a quella per lo più in atto negli uffici giudiziari del Paese nei quali vengono celebrate udienze tanto antimeridiane quanto pomeridiane e serali —:

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per risolvere in via definitiva la questione di che trattasi. (4-26672)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione presentata può riferirsi quanto segue sulla base delle notizie acquisite dalla competente articolazione ministeriale, nonché dal Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.*

Dalla documentazione pervenuta emerge che i rapporti tra il Foro di quella città e i magistrati in servizio presso il suddetto Tribunale sono stati connotati da alcuni problemi determinati sia dalla proclamazione di lunghi periodi di astensione dalle udienze, che dalla conseguente difficoltà di pervenire ad un'organizzazione « concordata » dello svolgimento delle udienze penali.

In particolare, il Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha posto in evidenza che all'esito di un'assemblea svoltasi in data 25.1.1999, la locale camera penale proponeva di iniziare le udienze pe-

nali alle ore 9.00 e di terminarle alle ore 16.30. La Presidenza del Tribunale non solo aderiva a tale proposta, ma a seguito di specifica richiesta da parte del Foro, otteneva il necessario consenso dei Presidenti dei singoli collegi.

L'accordo in questione, peraltro, contemplava la possibilità di differire l'inizio della trattazione del singolo processo sulla base dell'accordo delle parti, con termine dell'udienza comunque entro le ore 16.30, fatta eccezione per la conclusione del processo in corso a tale ora, oppure per il completamento dell'atto istruttorio ad esso relativo. Il Presidente del Tribunale ha conclusivamente precisato che l'accordo concluso con la Camera penale in merito alle modalità di svolgimento delle udienze penali è stato frustrato dalla « continuazione delle astensioni forensi », confermata da ultimo per il periodo 9-17 dicembre 1999. Alla luce dei suddetti chiarimenti nonché dall'esame della documentazione pervenuta, la competente articolazione ministeriale ha condiviso il giudizio espresso dal Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in ordine all'individuazione della causa del fallimento del suddetto accordo escludendo, peraltro, la sussistenza di profili di rilievo disciplinare a carico di magistrati, non ravvisando, di conseguenza, la necessità di intraprendere alcuna iniziativa in proposito.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

GAZZILLI. — *Ai Ministri dell'interno e della giustizia. — Per sapere — premesso che:*

un autonomo impianto di depurazione ed una autonoma rete fognaria servono la località Destra Volturmo, sita nel comune di Castel Volturmo in provincia di Caserta;

le opere in questione, costate circa 39 miliardi, vennero salutate come un grande passo avanti sulla strada della urbanizzazione di un quartiere sino ad allora privo dei servizi primari;

senonché le fogne, da subito, sono risultate inefficienti o inadeguate, atteso che, in occasione delle piogge, si sono sempre verificati allagamenti e smottamenti del terreno che hanno messo a dura prova lo spirito di sopportazione dei residenti;

nessun provvedimento risulta adottato dalla commissione amministratrice del comune né risulta che l'autorità giudiziaria abbia avviato una qualunque indagine allo scopo di identificare le cause di tali anomalie e le eventuali responsabilità configurabili a carico di coloro che tali opere ebbero a realizzare —:

quali provvedimenti di propria competenza intendano adottare per rimuovere gli inconvenienti precedentemente descritti e per promuovere nei confronti dei responsabili l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. (4-26859)

RISPOSTA. — *I lavori per la costruzione della rete fognaria e di un impianto di depurazione in località « destra Volturno » del comune di Castel Volturno sono iniziati da circa sette mesi e devono essere completati entro la fine del 2001, secondo i dati progettuali ed il cronogramma dei lavori trasmesso al Ministero dell'Ambiente.*

Con la realizzazione di detti lavori sarà risolto l'annoso problema degli abitanti di detta località.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

GAZZILLI. — *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a Maddaloni (Caserta) il degrado avanza nel disinteresse dell'amministrazione comunale e delle autorità preposte; infatti, sin dal 1993 in via Santacroce vi è un fabbricato parzialmente crollato che ormai è divenuto ricettacolo di rifiuti e rifugio per topi e animali randagi;

inutili sono sinora risultati le sollecitazioni rivolte dai residenti al comune, al prefetto ed alla Azienda sanitaria locale nonché gli esposti presentati alla magistratura —:

quali provvedimenti intendano adottare per rimuovere l'inerzia degli enti predetti e delle autorità suindicate e per riportare nella cittadina in questione normali condizioni di vivibilità. (4-26864)

RISPOSTA. — *L'area del comune di Maddaloni di cui si fa menzione nell'interrogazione è privata e la proprietaria — secondo le notizie fornite dall'amministrazione comunale — è stata destinataria di numerose diffide e ordinanze emesse a tutela della pubblica incolumità e dell'igiene pubblica.*

Stante l'inottemperanza dell'interessata, il comune ha proceduto al transennamento dell'area.

La questione si è risolta solo recentemente, avendo il comune riferito che, a seguito dell'emanazione di ulteriori ordinanze, la proprietaria ha poi eseguito la pulizia dell'area.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

IACOBELLIS. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'Osapp — Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria ha inoltrato innumerevoli richieste di intervento all'indirizzo del provveditore regionale della amministrazione penitenziaria di Potenza in merito alle disfunzioni esistenti presso la casa circondariale di Melfi nella gestione e nell'organizzazione dei turni di servizio del locale personale di polizia penitenziaria;

tali disposizioni che riguardano la rotazione dei turni, l'assegnazione di festivi, notturni e dei riposi settimanali, nonché l'assenza di adeguata e preventiva programmazione, sono stati da tempo addebitate all'ufficio servizi dell'istituto di cui è stato richiesto l'avvicendamento del responsabile, onde stabilire condizioni di

equità e trasparenza di cui la struttura difetta, tenuto conto che la periodica rotazione di personale per posti di servizio di responsabilità risponde ai requisiti ed alle modalità attuative dell'accordo quadro nazionale del 24 luglio 1996, soprattutto quando si consolidano veri e propri centri di potere, come a Melfi, nel merito delle cui attività nessun organo può intervenire;

alla grave situazione si sono aggiunti da parte del locale comandante di reparto atteggiamenti poco consoni al ruolo e alla posizione ed intesi a sminuire attività di carattere rivendicativo che in Melfi, in particolar modo l'Osapp ha posto in essere per migliorare le condizioni di lavoro del personale ed « abbattere » il centro di potere del predetto ufficio servizi, mentre lo stesso comandante non ha adottato iniziative dopo le denunce verbali presentategli da un'iscritta e rappresentante sindacale per le minacce dalla stessa ricevute presso il medesimo ufficio servizi;

ulteriore noncuranza rispetto alle pure ingenti problematiche della regione Basilicata si è evidenziata nel provveditore regionale di Potenza a cui fatti e circostanze sono stati illustrati persino per le vie brevi, senza ottenere alcun concreto risultato e, soprattutto, alcun effettivo miglioramento delle condizioni lavorative nell'istituto —;

quali iniziative urgenti si intendano assumere per alleviare condizioni di servizio e disagi che la polizia penitenziaria già rende in assoluta precarietà di uomini e di mezzi presso la casa circondariale di Melfi. (4-26732)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione indicata si comunica quanto segue.*

A seguito delle numerose segnalazioni inviate dall'OSAPP in ordine alla affermata sussistenza di problematiche e disfunzioni esistenti presso la Casa Circondariale di Melfi, il Provveditore Regionale ha effettuato una visita ispettiva allo scopo di verificare la situazione alla luce di quanto evidenziato dalla citata Organizzazione Sindacale.

Nell'occasione sono stati ascoltati i rappresentanti sindacali locali, e all'esito degli accertamenti svolti, non sono emerse anomalie o disfunzioni nei carichi di lavoro e nella gestione dei servizi, stante la regolare emanazione degli interpellati, in aderenza alle disposizioni dell'accordo quadro, e le frequenti contrattazioni con gli esponenti delle sigle sindacali.

Non sono emerse irregolarità nella distribuzione dei turni festivi e notturni, nella concessione dei riposi e nell'assegnazione delle ore di lavoro straordinario; sicché le problematiche segnalate sono apparse al Provveditore non supportate da dati della realtà fattuale.

Quanto sopra non esclude, ovviamente, che l'obiettivo di un progressivo miglioramento delle condizioni di lavoro del personale di polizia penitenziaria nella Casa Circondariale di Melfi (come in ogni altra) debba essere perseguito con la massima attenzione, ad opera di questo Ministero compatibilmente con le risorse disponibili.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

IACOBELLIS. — *Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:*

più volte l'Osapp — organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria ha interessato il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sui disservizi esistenti presso la casa circondariale di Pisa;

in particolare nell'istituto, oltre a difficoltà organizzative il personale di polizia penitenziaria ha quale posto di servizio nelle sezioni un banchetto in plastica nel corridoio con sedia di identico materiale e filo telefonico penzolante, su cui sono posti sia i registri e sia la corrispondenza e la vicinanza ad una qualsiasi cella è tale (anzi è spesso l'agente a doversi spostare per consentire l'ingresso nelle camere dei detenuti) che qualsiasi contatto telefonico ha come ascoltatori decine dei detenuti che si aggirano per le stesse sezioni dalle 9 alle 18;

inesistente o perlomeno impossibile qualsiasi forma di effettiva sorveglianza in quanto i detenuti possono conoscere qualsiasi disposizione di servizio, comunicazione riservata e le corrispondenze altrui (se ciò avviene la responsabilità è attribuita all'agente della sezione come di sovente accade), mentre anche le disponibilità organiche non risultavano essere delle migliori;

non vi è disponibilità alcuna di servizi igienici per il personale in quanto gli unici locali liberi presenti (uno per ciascuna sezione) sono utilizzati da detenuti definitivi facenti parte del cosiddetto gruppo di intermediazione culturale che si recano a quotidiano « colloquio » con i detenuti in attesa di giudizio;

tale situazione, oltre a disagi di ordine organizzativo ed infrastrutturale ed alla palese assenza di qualsiasi requisito di sicurezza appare inammissibile e addirittura contraria a molteplici disposizioni di legge —:

quali iniziative intenda assumere e quali interventi adottare per migliorare le condizioni di servizio del personale di polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Pisa e per impedire in via definitiva difformità non solo in danno del personale ma che minano qualsiasi presupposto di sicurezza. (4-27161)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione indicata rappresenta quanto segue sulla base delle notizie acquisite dalla competente articolazione ministeriale.

Le problematiche sollevate dall'organizzazione Sindacale OSAPP sono da tempo all'attenzione del Provveditore Regionale di Firenze e della Direzione del Carcere di Pisa.

Quest'ultima ha infatti programmato gli interventi necessari per migliorare la struttura dell'istituto già in fase di programmazione delle spese relative all'esercizio finanziario 1999 e inoltre sono stati chiesti al Provveditorato Regionale i fondi per l'acquisto degli arredi da destinare al personale di Polizia penitenziaria in servizio presso le sezioni.

Tale richiesta è stata solo parzialmente soddisfatta in quanto è stato necessario dare immediato corso alle spese più urgenti ed indifferibili per il buon funzionamento dell'istituto.

Tuttavia il Provveditore, a ragione interessato al benessere psicologico del personale, ha invitato la Direzione dell'istituto pisano a indicare le spese da sostenere nell'ipotesi di residuo dei fondi stanziati. A tal fine è stato predisposto, per il reparto giudiziario, un progetto di ristrutturazione di alcuni locali ubicati nei due piani della sezione originariamente adibiti al servizio doccia detenuti. Tali locali sono, allo stato, chiusi in quanto fatiscenti e non rispondenti ai requisiti di salubrità ambientale. Il progetto in questione, peraltro, prevede che all'interno del locale siano individuati appositi spazi che, ristrutturati, possano essere destinati sia a servizi igienici per il personale, che ad ufficio per la raccolta ordinata dei registri e degli ordini di servizio contenenti le disposizioni impartite agli operatori che prestano servizio a turno in sezione.

Si ritiene tuttavia opportuno precisare che i locali liberi cui si fa riferimento nell'atto ispettivo, attualmente utilizzati anche dai detenuti impegnati nei lavori socialmente utili della mediazione culturale, non hanno mai avuto una destinazione logistica, tanto da essere utilizzati, nel passato, anche dagli educatori per i colloqui con i detenuti.

Con riferimento specifico al reparto penale, invece, si rappresenta che la particolare ubicazione dello stesso non consente di realizzare integralmente il progetto cui si è fatto cenno, non essendovi gli spazi necessari per rendere possibile la trasformazione in servizi igienici per il personale.

Tale soluzione potrebbe essere realizzata solo se si prendesse in considerazione l'eventualità di mutare l'utilizzazione di alcune celle, con conseguente diminuzione della capienza attuale della sezione e del numero dei detenuti allocati nella sezione penale.

In attesa della definizione delle procedure necessarie per la realizzazione di tali

progetti, il Provveditore Regionale ha raccomandato di acquistare dei cassetti in ferro con idonea chiave ove poter collocare ordini di servizio e i documenti riservati.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

IACOBELLIS. — *Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:*

da oltre due anni l'Osapp — Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria — segnala alle autorità amministrative e politiche del dicastero della giustizia le gravi carenze riscontrate nel servizio relazioni sindacali del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e comprovabile dal mancato riscontro di centinaia di missive di carattere su problematiche rilevanti, attinenti istituti, provveditorati regionali e la stessa amministrazione centrale;

oltre al mancato diretto riscontro di tali missive quale caratteristica del servizio stesso si evidenziano lungaggini burocratiche nel servizio stesso legate all'«abitudine» di inoltrare missive esclusivamente interlocutorie agli organi centrali e periferici interessati dal problema sollevato dalle organizzazioni sindacali il cui iter richiede mesi e mesi di attesa;

i problemi sollevati ed a cui non sembra volersi dare riscontro esoluzione rientrano pienamente nei criteri e nelle modalità di rapporto tra le parti come prevede la vigente normativa per ciò che attiene:

a) le modalità di attuazione in sede periferica e di provveditorato regionale dell'articolo 25 - commi 1 e 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro delle forze di polizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, oggi articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254;

b) le modalità di attuazione dell'accordo quadro nazionale del 24 luglio 1996;

c) le modalità di predisposizione in sede periferica dei turni di servizio, dell'assegnazione al personale dei turni notturni e festivi, di fruizione o di mancata fruizione dei riposi settimanali e del congedo;

d) le modalità di assegnazione (spesso estremamente discrezionale) in sede periferica del monte-ore straordinari o di individuazione delle unità aventi diritto all'attribuzione dell'indennità di presenza esterna (*ex* articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995);

e) le modalità di fruizione per il personale della mensa obbligatoria di servizio *ex lege* n. 203 del 1989;

tale errato comportamento in sede di amministrazione centrale, oltre che arrecare nocumento alla funzionalità dei servizi penitenziari, incide negativamente sul già disastroso rapporto tra le varie categorie di personale ed incrementa tensioni per la costante necessità di porre in essere iniziative di protesta, oltre che, come di sovente avviene, di adire vie legali ed autorità esterne per la risoluzione di dette problematiche —:

quali iniziative urgenti si intendano assumere per sanare tali problemi e per la completa riorganizzazione di un settore dell'amministrazione penitenziaria fino ad oggi scarsamente considerato o, peggio, non rivolto al raggiungimento di effettivi risultati per manifesta improvvisazione.

(4-27168)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione indicata, si rappresenta quanto segue sulla base delle informazioni acquisite dalla competente articolazione ministeriale. In particolare, deve evidenziarsi che con provvedimento del 22.12.1999 la gestione del Servizio per le relazioni sindacali è stata attribuita all'Ufficio Centrale del Personale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.*

Data l'immediata esecutività del provvedimento, tale Ufficio ha provveduto a gettare le prime basi per una organizzazione, seppur approssimativa, di detto Servizio attraverso l'individuazione dell'unità operativa e

del funzionario ad essa preposto, con riserva di disciplinare in maniera più puntuale le modalità di svolgimento dell'incarico ricevuto.

Considerata la portata dell'innovazione, l'articolazione ministeriale interessata ha manifestato la volontà di perfezionare la gestione del Servizio per le relazioni sindacali con la proficua collaborazione della controparte sindacale.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

LECCESE. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

il Katapang è una regione situata nella parte meridionale della provincia di Kalimantan, in Indonesia, che consta di 14 subdistretti e che conta una popolazione di 397.597 abitanti;

l'economia del Katapang si regge prevalentemente sulla produzione e l'esportazione di fogli di legno e gomma lavorati dagli indigeni;

purtroppo la produzione di queste materie prime è fortemente compromessa dall'invasione di cavallette che si nutrono dei semi delle piantagioni, non consentendo quindi alle piante di crescere e di riprodursi;

l'invasione di questi voraci insetti viene legata agli squilibri ambientali provocati, nei primi anni ottanta, dalle migliaia di ettari di boschi che in questa regione furono distrutti per far posto alle piantagioni di palma per la produzione di olio;

l'economia di questa regione è sul lastrico poiché non si riescono più a produrre materie prime sufficienti per l'esportazione e perché i prezzi della gomma sui mercati mondiali sono sensibilmente calati;

il Governo locale non può aiutare i produttori in special modo da quando l'In-

donesia è impegnata a fronteggiare una disastrosa crisi sia politica che finanziaria —:

se il Ministro interrogato è a conoscenza dei fatti suesposti e se può attivarsi presso la Fao per far sì che vengano disposti i necessari strumenti di intervento unitamente alle Ong presenti su quel territorio. (4-25988)

RISPOSTA. — *Come riportato dall'Ambasciata d'Italia a Jakarta, le Autorità agricole della provincia di Kalimantan (in cui si trova il Katapang) hanno comunicato che l'emergenza cavallette è rientrata a causa della stagione delle piogge.*

Il Ministero degli Affari Esteri potrà prendere in considerazione eventuali proposte di iniziative volte a fronteggiare la grave situazione nel Katapang, soltanto a seguito di richieste ad esso indirizzate formalmente.

A tutt'oggi, comunque, né il Governo indonesiano, né la Fao, né alcuna Organizzazione Non Governativa hanno presentato proposte di intervento mirate al contenimento dei danni provocati dall'invasione di cavallette nella regione indonesiana.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Aniello Palumbo.

LUCCHESI. — *Al Ministro per le politiche agricole e forestali. — Per sapere:*

quali siano i motivi per cui le aziende agricole dei comuni di Salemi, Vita e Santa Ninfa siano state escluse dai provvedimenti in favore delle aziende danneggiate dai danni climatici dell'agosto 1999;

come possa essere giustificata una tale esclusione, che appare assurda e quindi inaccettabile;

se non ritenga subito di decretare con urgenza la inclusione delle aziende agricole dei sopradetti comuni nei provvedimenti adottati per le altre località. (4-27941)

RISPOSTA. — *Con riferimento ai fatti descritti nell'interrogazione in oggetto si comunica che questa Amministrazione ha consumato il potere di competenza emettendo, in data 31/12/1999, il decreto di declaratoria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31/12/1999, n. 300.*

Nel merito si fa presente che la delimitazione dei territori è di esclusiva competenza Regionale. Pertanto questo Ministero non viene a conoscenza dei motivi che determinano, in sede istruttoria, un esito negativo delle domande di delimitazione.

Il Ministro per le politiche agricole e forestali: Paolo De Castro.

MALGIERI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

nel dicembre del 1996 circa ottanta persone sono state arrestate in Cina, nel distretto di Lin Chuan, nella regione dello Jiangxi, per aver partecipato a riunioni cattoliche clandestine ritenute « illegali » dal regime di Pechino;

la notizia è stata data dalla Cardinal Kung foundation di Stanford, nel Connecticut, la quale ha anche rivelato che il partito comunista cinese ha ripreso negli ultimi tempi l'offensiva contro i cattolici, facendo arrestare perfino sacerdoti;

nel marzo del 1996 il governo ha deciso di decapitare la comunità cattolica fedele a Roma di Dong Lu ed ha imprigionato il vescovo Shu Chimin: di lui, da allora, non si è più avuta notizia e le stesse autorità lo danno per « irreperibile »;

la persecuzione nell'ultimo anno non ha risparmiato neppure i luoghi di culto: le forze dell'ordine, sempre a Dong Lu, hanno distrutto tre chiese « sotterranee », posto i sigilli ad altre due, sciolto un seminario con centocinquanta allievi e trentacinque novizi, costretto sotto la minaccia delle armi i cattolici locali ad iscriversi alla chiesa patriottica di osservanza filo-comunista;

se non intenda formulare, con l'energia del caso una vibrata protesta presso le

autorità della Repubblica popolare cinese per questi continui episodi di barbarie politica e di tirannia ideologica;

se non ritenga di chiedere al governo di Pechino il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, minacciando rappresaglie economiche e commerciali. (4-06726)

MALGIERI. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

la « Cardinal Kung Foundation » ha reso noto che l'8 ottobre 1997 la polizia cinese ha nuovamente arrestato S.e. monsignor Su Zhimin, vescovo cattolico di Baoding, nella regione dello Hebei;

l'arresto è stato operato per il rifiuto opposto dal prelato a disconoscere l'attività del Papa;

Monsignor Su — informa l'agenzia Corrispondenza romana — ha già trascorso venti anni nelle carceri comuniste: il suo ultimo arresto risale al maggio 1996, durante un'operazione repressiva nel corso della quale era stato distrutto il santuario mariano dedicato a Nostra Signora della Cina; riuscito a fuggire, monsignor Su era rimasto nascosto per diciassette mesi, fino all'ultimo arresto. Il nuovo giro di vite contro i cattolici è iniziato circa due anni orsono, quando, approssimandosi la morte di Deng Xiaoping, il presidente Jiang Zemin, per rafforzare il proprio potere con l'eliminazione di ogni organizzazione non controllata, ha programmato la distruzione della Chiesa cattolica clandestina, fedele al Papa. La campagna persecutoria prevede modalità dure, attraverso arresti di massa ed una più sottile, con diverse misure tra le quali l'obbligo di iscriversi alla « Chiesa patriottica », fondata dal regime comunista;

l'arresto di monsignor Su Zhimin di Baoding, ha scritto Bernardo Cervellera sull'Avvenire del 12 ottobre 1997, è solo l'ultimo atto di una catena di persecuzioni che la Chiesa cattolica (e le altre religioni) stanno sperimentando in Cina. La mappa delle persecuzioni contro i cattolici in particolare è vasta quanto tutta la Cina. At-

tualmente vi sono almeno ventisei vescovi della Chiesa fedele non riconosciuta dal governo, in prigione agli arresti domiciliari, sotto vigilanza o semplicemente « scomparsi ». La situazione più grave è quella del vescovo di Yujiang (Jiangxi), monsignor Tommaso Zheng Jingmu, settantasette anni, condannato al lager per cinque anni, malato di polmonite. Agli arresti vi è monsignor Giuseppe Fan Zhongliang, vescovo di Shanghai, visitato dalla polizia poco prima di Pasqua; e il vescovo di Jilin, Shi Hongzen. Nella lunga serie degli « scomparsi » vi è il caso drammatico di monsignor Pietro Liu Guandong, di Yixian (Hebei), fondatore della Conferenza episcopale clandestina. Monsignor Liu è anziano e paralitico. Sono poi scomparsi altri nove vescovi dell'Hebei, dove vive una forte comunità cattolica clandestina; due vescovi dell'Henan; due vescovi del Gansu; due vescovi di Tianjin: altri subiscono forti pressioni dalla polizia » —:

se non ritenga, di fronte a questa ennesima violazione dei diritti dell'uomo da parte del governo cinese, di dover intervenire per protestare energicamente;

se non ritenga di interporre i suoi uffici al fine di ottenere il rilascio di monsignor Su Zhimin. (4-13917)

RISPOSTA. — Come noto, secondo informazioni diffuse da organizzazioni non governative il Vescovo di Baoding, Su Zhimin, ed il suo ausiliario An Shuxin, sarebbero scomparsi circa tre anni fa. Il Vescovo Su fu arrestato per la prima volta dalle Autorità cinesi nel 1956 ed ha successivamente passato 19 anni in prigione, incluso il periodo di rieducazione in una comune durante la rivoluzione culturale. Secondo fonti non governative il Vescovo Su sarebbe stato arrestato per la sua fedeltà alle Autorità vaticane ed il conseguente rifiuto di rispettare le regole della chiesa cattolica « patriottica » riconosciuta dal governo di Pechino. Il governo di Pechino, al quale sono state a più riprese chieste informazioni sulla situazione del vescovo Su nega che questi sia stato arrestato e dichiara di non conoscerne la sorte.

Benché la libertà di religione in Cina sia garantita dalla Costituzione cinese, sono tuttavia previsti dei limiti allo svolgimento di « attività religiose ». L'organizzazione di funzioni pubbliche o la costruzione di Chiese e luoghi di preghiera, infatti, sono soggetti al controllo dello governo. Secondo la legge cinese, inoltre, i cattolici non possono riconoscere l'Autorità religiosa del Papa. Va rilevato, tuttavia, che nel complesso, si è assistito di recente ad una crescente tolleranza nei confronti dei cattolici non aderenti alla chiesa « patriottica ».

Da tempo ed in coordinamento con i Partners comunitari, l'Italia ha avviato a livello generale un dialogo critico e costruttivo in materia di diritti umani nei confronti della Repubblica Popolare cinese. Si sono registrati, infatti, una serie di risultati positivi. Nel 1998, per la prima volta (7-15 settembre 1998), l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, signora Mary Robinson, ha potuto visitare il Paese su invito delle Autorità di Pechino concludendo, al termine della visita, una serie di Memorandum di Intesa in materia di cooperazione tecnica e giuridica. In ottobre, il governo cinese ha firmato il Patto sui diritti civili e politici dopo aver in precedenza sottoscritto quello sui diritti economici, sociali e culturali. Nello stesso periodo, si è tenuta per la prima volta a Pechino una Conferenza internazionale sui diritti umani e, nell'ambito del dialogo con l'Unione Europea, si sono svolti seminari tecnici tra esperti delle due parti su temi di cooperazione giuridica e diritti delle donne.

Il Governo italiano pone la tutela dei diritti umani, con particolare rilievo all'uso eccessivo della pena di morte, in primo piano nel dialogo con la Cina. Analogamente la ratifica da parte del Governo di Pechino dei due Patti delle Nazioni Unite è oggetto di costante verifica con quelle Autorità: ci si attende che siano effettuati i numerosi adattamenti della legislazione interna necessari per ottemperare alle disposizioni di detti Patti.

Da parte nostra continueremo a seguire con la massima attenzione anche le eventuali iniziative di cooperazione tecnica che

l'Alto Commissariato per i Diritti umani potrebbe mettere in atto nel prossimo futuro per dare concreto seguito ai Memorandum sopra citati.

Lo scorso marzo, nel corso della recente visita di Stato del Presidente cinese Jiang Zemin, è stata naturalmente sollevata la questione del rispetto dei diritti umani in Cina.

Da parte italiana è stato inviato un forte messaggio affinché Pechino compia ulteriori progressi in tale settore e si è espressa la convinzione che la promozione dei diritti economici legata allo sviluppo dell'economia non potrà non comportare una parallela e sempre più alta affermazione dei diritti umani.

Da parte cinese, pur senza escludere la necessità di ulteriori progressi, si è sottolineato che la sottoscrizione dei Patti delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo è una chiara manifestazione della volontà di potenziare lo stato di diritto nel Paese e dello sforzo di garantire lo sviluppo dei diritti umani.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Aniello Palumbo.

MAMMOLA. — Al Ministro dell'interno.
— Per sapere — premesso che:

in molte zone di Roma, personale a tale specifico fine impiegato dall'amministrazione comunale della capitale provvede a coprire parzialmente i manifesti che i candidati alle elezioni europee fanno affiggere negli spazi non consentiti con striscioni che indicano l'affissione abusiva di quei manifesti;

nelle stesse zone della capitale i manifesti elettorali con il sorridente ed "orwelliano" volto dell'attuale sindaco, pur essendo affissi in modo altrettanto abusivo, non subiscono alcun tentativo di occultamento da parte del medesimo personale della stessa amministrazione comunale: in tal modo si creano oggettivamente le premesse per un uso strumentale e di parte di mezzi e personale del comune di Roma —

se gli organi di controllo del Governo sulla attività dei comuni abbiano gli strumenti idonei per intervenire laddove mezzi e personale delle amministrazioni comunali vengano utilizzati a fini politici di parte o per violare la dovuta neutralità delle stesse amministrazioni nei confronti di tutti i candidati;

se i medesimi organi di controllo del Governo abbiano strumenti idonei per appurare se la discriminazione di candidati a vantaggio esclusivo e quasi personalistico del « sindaco-candidato » sia dovuta ad eccesso di zelo ossequioso del personale del servizio affissioni del comune nei confronti del loro primo cittadino ovvero si tratti di istruzioni precise provenienti dal sindaco;

quali siano i mezzi legittimi che il Governo ha in casi del genere per intervenire e far cessare ogni abusiva discriminazione. (4-24029)

RISPOSTA. — Il comune di Roma ha riferito che l'apposizione delle fasce con la scritta « affissione abusiva » sopra i manifesti abusivi, come anche la defissione degli stessi, viene effettuata dalla ditta appaltatrice Picture Srl, incaricata anche della materiale affissione dei manifesti autorizzati dal Servizio Affissioni e Pubblicità.

Le operazioni sopra citate sono volte a reprimere il più possibile il dilagante fenomeno delle affissioni abusive, siano esse di contenuto commerciale che politico e, per tale motivo, esse si svolgono durante tutto l'arco dell'anno e vengono intensificate, in particolar modo, nei periodi interessati dalle consultazioni elettorali.

La ditta, che agisce in piena autonomia e si avvale di operai direttamente assunti, ha come unica direttiva, da parte dell'Amministrazione, quella di defiggere tutti i manifesti sulle mura o in altre sedi improprie, nonché di coprire con la fascia « affissione abusiva » i manifesti affissi sugli impianti S.P.Q.R. che risultassero privi del timbro autorizzativo del competente Servizio Affissioni e Pubblicità.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

MESSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

delle lacune normative del nostro ordinamento non consentono una efficace tutela dei compratori di case in multiproprietà;

gli acquirenti rischiano di perdere i soldi in caso di fallimento della società venditrice e sono penalizzati, nella richiesta di reintegro delle somme versate, dal credito privilegiato delle banche;

la legge n. 30 del 1997 non salva-guarda, compiutamente, i diritti dei com-pratori;

la direttiva comunitaria sulle multi-proprietà doveva essere attuata entro l'aprile del '97 —;

quali iniziative intenda assumere per assicurare una maggiore tutela dei com-pratori di case in multiproprietà. (4-16624)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interroga-zione in esame per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri e si fa presente che la materia inerente la tutela dei compratori di case in multiproprietà, materia questa non rientrante nelle specifiche competenze istituzionali di questa Amministrazione, è stata da ultimo normata dal decreto legi-slativo 9.11.98 n. 427, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 14.12.98, ema-nato dal Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per le Politiche Co-munitarie, di Grazia e Giustizia e dell'In-dustria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con i Ministri degli Affari Esteri e del Tesoro, del Bilancio e della Program-mazione economica.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Fran-cesco Mattioli.

MUZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

con D.V.D.G. 21 ottobre 1998, la Di-rezione generale delle risorse forestali, montane ed idriche del Mipa ha disposto lo svolgimento di due concorsi interni, uno a

194 posti ed uno a 451 posti, per la sele-zione, corso e successiva nomina a vice-sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato, che hanno avuto luogo insieme, nella stessa sessione di esame, a Roma il 22 aprile 1999;

il concorso a 451 posti era riservato a n. 15 assistenti — capo in servizio, dei quali se ne sono presentati solo 5, essendo gli altri, nel frattempo, andati in pensione o prossimi ad andarvi;

al concorso a 194 posti, riservato al restante personale, hanno partecipato circa 3000 fra agenti e assistenti, dei quali 1050 circa sono stati dichiarati idonei dopo aver superato l'esame teorico pratico;

è evidente come i concorsi in que-stione siano stati decretati per la carenza di circa 650-700 sottoufficiali mancanti che, considerati i pensionamenti già avve-nuti e quelli in atto, potrebbero essere anche aumentati di numero;

da rilevare, inoltre, che il Corpo fo-restale dello Stato (Cfs) ha diversi comandi stazione privi di personale adeguato, in quanto attualmente comandati da agenti che non hanno la qualifica di Upg ma semplicemente quella di PG, i quali non possono, quindi, svolgere particolari ed im-portanti funzioni di polizia —;

alla luce di quanto esposto e allo scopo di mettere immediatamente a dispo-sizione del Cfs i vice-sovrintendenti neces-sari allo svolgimento delle attività di Istituto, nonché per risparmiare allo stesso tempo, ulteriori spese per l'istituzione di un nuovo concorso, se non ritenga oppor-tuno attivarsi affinché vengano attinti dalle graduatorie i primi dichiarati idonei in ambedue i concorsi, fino al raggiungimento del numero di circa 700 e oltre i vice-sovrintendenti mancanti —;

se non ritenga opportuno che il Con-siglio dei ministri emani con urgenza le relative disposizioni nei confronti del mi-nistero del tesoro e delle politiche agricole e forestali. (4-27092)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

In relazione ai quesiti posti dall'interrogante in ordine alle procedure concorsuali per la nomina a vice sovrintendente del Corpo forestale dello Stato, si fa presente che nel disegno di legge AC 6561 recante « Disposizioni in materia di organizzazione razionalizzazione di uffici, strutture e organismi pubblici », il Governo ha già affrontato la problematica suddetta. È stata prevista, in particolare, la modifica dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 201/1995 in modo che i posti eventualmente rimasti scoperti in una delle due procedure concorsuali previste da detto decreto legislativo per la nomina a vice sovrintendente siano portati in aumento a quelli banditi nell'altra procedura.

Il Ministro per le politiche agricole e forestali: Paolo De Castro.

MUZIO. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali. — Per sapere — premesso che:*

con la riforma della PAC e con i regolamenti comunitari n. 1765 del 1992 e 1251 del 1999 i produttori di cereali hanno la facoltà di richiedere all'Ue la concessione di un contributo ad ettaro previa presentazione di una domanda, in cui si dichiara la superficie coltivata e le relative caratteristiche;

il pagamento dei contributi deve avvenire a norma di legge entro il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta la domanda, salvo proroghe previste dall'Ue;

l'Aima sta conducendo un importante e insostituibile lavoro sia nell'analisi delle domande presentate per l'emissione del contributo sia per la verifica in campo della veridicità degli importi richiesti al fine di identificare coloro i quali si avvalgono di metodi illeciti per riscuotere illegittimamente il contributo PAC;

il ritardo dei pagamenti che si sta verificando in provincia di Alessandria,

dove ad oggi ancora 2.202 domande attendono di essere liquidate, ha comportato molti disagi per quegli agricoltori che avevano programmato degli investimenti per il prossimo ciclo produttivo;

nelle province poste sotto controllo, come quella di Alessandria, non è prevista la concessione di nessun contributo senza la previa verifica diretta in situ della presenza delle condizioni necessarie per l'emissione della liquidazione;

l'investimento futuro che intendono effettuare gli agricoltori non può essere ostacolato da comprensibili e motivati ritardi che però nella sostanza possono comportare difficoltà negli investimenti e contraccolpi nell'economia agricola alessandrina —:

quali misure urgenti intende adottare per concludere quanto prima i controlli in atto nella provincia di Alessandria e se non ritenga opportuno ampliare gli organici addetti presso l'Aima. (4-28385)

RISPOSTA. — *La provincia di Alessandria è stata inclusa nel piano di controllo in campo approvato dalla Comunità Europea con nota del 26.7.99 in ragione del fatto che sin dall'istituzione delle misure di sostegno i controlli in tale area avevano riguardato una quota marginale delle domande di aiuto.*

Sulla base dei criteri di selezione del campione dettati dai servizi della Commissione il programma di controllo ha individuato numero 6.278 aziende — su un totale di n. 7.618 — da controllare mediante sopralluoghi in campo per la verifica colturale e mediante tecniche aerofotogrammetriche per misurarne la superficie.

A seguito dei controlli effettuati, ad oggi risultano liquidate n. 2.243 domande di aiuto, per un importo di 6,8 miliardi, pari a quello richiesto; n. 4.068 domande sono state parzialmente liquidate, per un ammontare complessivo di 20,7 miliardi rispetto ai 42 miliardi richiesti; n. 1.307 domande, per un importo di 6,6 miliardi, sono risultate non liquidabili.

Le anomalie riscontrate in sede di controllo riguardano principalmente problematiche connesse al disallineamento tra i dati catastali dichiarati dal produttore e quelli utilizzati in sede di controllo, essendo intervenuto un riordino fondiario su gran parte della provincia.

L'AIMA è consapevole del disagio dei produttori, ma occorre tener presente che l'Unione Europea richiede la perfetta affidabilità dei controlli a campione, pena sanzioni finanziarie che andrebbero a gravare sul bilancio dell'AIMA stessa.

Per risolvere le anomalie riguardanti le domande pagate parzialmente e le domande non liquidabili, sono stati convocati tramite raccomandata n. 5.431 produttori. Gli incontri, che hanno già interessato il 40% dei produttori, sono tuttora in corso e si ritiene che saranno completati entro fine marzo, avendo l'AIMA potenziato a tal fine le strutture operative.

Le convocazioni sono state programmate in modo da incontrare in via prioritaria le aziende con utilizzi « a contributo » e successivamente quelle con utilizzo a foraggiere per le quali, nel settore PAC seminativi, non è prevista un'erogazione del premio.

Gli incontri rappresentano un momento fondamentale della procedura di controllo, in quanto nel corso degli stessi vengono comunicati ai produttori gli elementi ostativi al pagamento, e viene fornita agli stessi la possibilità di sanare le anomalie in tempi estremamente contenuti e comunque prima del 30 giugno 2000, data limite concessa dai servizi UE all'Italia in considerazione dell'enorme sforzo connesso all'elevata percentuale dei controlli richiesti (25% delle domande da controllare a campione e 30% da controllare mediante fotointerpretazione).

A partire da questa campagna viene inoltre fornita ai produttori convocati una mappa della loro azienda riportante per ciascuna particella l'immagine aerofotografica, il limite catastale della stessa e l'eventuale superficie non eleggibile, al fine di consentire al produttore di migliorare la dichiarazione PAC 2000.

Per ridurre i disagi dei produttori l'AIMA ha disposto che man mano che vengono definite le posizioni, con priorità per quelle con maggior impatto economico, si proceda alle conseguenti liquidazioni dell'aiuto, ed in tal senso è previsto, per la metà del mese di marzo, un ulteriore pagamento per tutte le domande la cui istruttoria è stata conclusa in maniera positiva.

Tale pagamento riguarderà, sulla base degli esiti accertati, oltre 2.000 produttori della provincia di Alessandria.

Il Ministro per le politiche agricole e forestali: Paolo De Castro.

NERI, BIONDI, MARINO, SAPONARA, GAZZILLI, MANCUSO, LO PORTO, NUCIO CARRARA, MAROTTA, MANZONI, DONATO BRUNO e PECORELLA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

con nota n. 14/99 il comitato di presidenza del Consiglio superiore della magistratura avrebbe accolto la richiesta del presidente della giunta sezionale sarda dell'Associazione nazionale magistrati, consigliere della corte d'appello di Cagliari, diretta ad ottenere dal Consiglio superiore della magistratura « iniziative... per la tutela dell'onorabilità della magistratura sarda, ripetutamente oggetto di critica da parte di organi di stampa, in particolare di Antonangelo Liori, direttore del quotidiano l'Unione Sarda »;

ai fini della richiesta tutela il comitato di presidenza del Csm avrebbe inviato la deliberazione, che riporta integralmente la nota del consigliere d'appello, presidente della sezione sarda di ANM, al presidente della corte d'appello di Cagliari, alla giunta distrettuale dell'ANM di Cagliari ed all'ordine dei giornalisti di Cagliari;

la nota del consigliere d'appello, presidente della sezione sarda dell'ANM, affermerebbe che gli articoli di stampa contengono « generiche e gratuite accuse ai magistrati sardi... ed anche alla ma-

gistratura intera...» nonché attacchi indiscriminati e generalizzati, colorati da toni di violenza estrema e di grande volgarità »;

la stessa nota quindi esprimerebbe un giudizio negativo sugli articoli, affermandone decisamente il contenuto diffamatorio e denigratorio;

consta agli interroganti che siano in corso innanzi al tribunale ed alla corte d'appello procedimenti penali e civili — alcuni in fase dibattimentale in primo grado, altri in sede d'appello — per diffamazione a mezzo della stampa con riferimento ad articoli pubblicati dall'*Unione Sarda* e firmati dal dottor Antonangelo Liori;

la delibera del Csm, che assume come proprio il contenuto della riportata nota, rappresenterebbe, in tale ambito, ad avviso degli interroganti, una palese e riconoscibilissima « intimidazione » nei confronti di tutti i magistrati del distretto di Cagliari ed, in particolare, nei confronti dei magistrati chiamati a giudicare il dottor Liori —;

se rientri nei poteri e nelle attribuzioni del Csm, in base alla vigente normativa legislativa e al dettato costituzionale, esprimere giudizi e valutazioni sui commenti apparsi sugli organi di informazione;

se, alla luce dei fatti sopra esposti, non ritenga che sussistano nel caso di specie gli elementi per l'avvio di un'ispezione ministeriale ed eventualmente, una volta accertati i fatti, per la promozione di un procedimento disciplinare, anche per i profili di incompatibilità ambientale.

(4-25266)

RISPOSTA. — *Con l'atto di sindacato ispettivo presentato, gli interroganti hanno inteso censurare l'iniziativa assunta dal Consiglio Superiore della Magistratura a tutela della onorabilità della magistratura sarda, ripetutamente oggetto di critica da parte degli organi di stampa, in particolare di Antonangelo Liori, direttore del quotidiano « Unione Sarda ». In modo specifico, gli interroganti hanno ritenuto che la delibera assunta in proposito dal Consiglio Supe-*

riore della Magistratura, esprimendo giudizi negativi sugli articoli in questione — affermandone il contenuto diffamatorio e denigratorio — costituisse una sorta di « intimidazione » nei confronti dei magistrati del distretto di Cagliari chiamati a giudicare nei procedimenti civili e penali a carico del giornalista. Sulla base di tali premesse, chiedevano « l'avvio di una ispezione ministeriale ed eventualmente, una volta accertati i fatti, la promozione di un procedimento disciplinare, anche per i profili di incompatibilità ambientale ».

Alla luce delle notizie acquisite, può riferirsi che la competente articolazione ministeriale, nel trasmettere copia della delibera consiliare in questione, ha espresso valutazioni ampiamente liberatorie, ritenendo che l'iniziativa assunta dal Consiglio Superiore della Magistratura, appare del tutto in linea con i compiti di tutela demandati all'organo di autogoverno nei casi di ingiustificati attacchi ai magistrati, tanto più quando si tratti di accuse « generiche e gratuite ».

Peraltro, deve rilevarsi che dal verbale della seduta emerge chiaramente che il Consiglio, nella scelta della formula da adottare per il dispositivo, ha posto specifica attenzione, anche con riguardo alle espressioni utilizzate, acciocché il proprio intervento non potesse essere interpretato come limitazione del diritto di critica che indubbiamente compete agli organi di informazione.

Dalla disamina della delibera in questione appare altresì evidente che l'iniziativa del Consiglio è stata assunta nell'esclusivo intento di tutelare l'onorabilità della magistratura sarda in generale, prescindendo da specifiche situazioni che possano aver originato i procedimenti civili e penali cui è cenno nell'atto di sindacato ispettivo.

Sulla base di quanto sopra e tenendo conto delle concordi valutazioni delle articolazioni del Ministero a ciò preposte, vanno esclusi con riguardo alla vicenda profili che possano giustificare quelle iniziative sul piano ispettivo-disciplinare sollecitate dall'interrogante.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

PAGLIUCA. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

con l'abrogazione degli articoli 273 e 274 del Tulcp n. 383 del 1934 risulterebbe scomparso e non dovrebbe sussistere più alcun obbligo di notifica da parte dei messi notificatori comunali degli atti nell'interesse di altre pubbliche amministrazioni;

tale obbligo non sussisteva neppure in vigenza di detti articoli, configurandosi come facoltà, se è vero che il comma 4 dell'articolo 273 del Tulcp n. 383 del 1934 recitava testualmente «I messi dei comuni e delle province possono anche notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta a quella da cui rispettivamente dipendono»;

il ministero delle finanze si fece carico di ciò con circolare n. 6/650392 — direzione generale tasse — del 7 febbraio 1992, caldeggiando in relazione a quanto sollevato dagli ufficiali giudiziari e messi di conciliazione, l'utilizzo prevalente del personale finanziario, debitamente autorizzato, per la notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria;

gli uffici finanziari, continuano a servirsi largamente per la notifica dei propri numerosissimi atti, dei messi comunali, che con enorme difficoltà, stante il loro numero limitato, prestano la loro attività in favore di quegli uffici, con aggravio di spesa per i comuni, costretti, soprattutto in caso di ferie o malattia, a fronteggiare il servizio con personale straordinario;

a fronte del servizio prestato, molto raramente, gli uffici finanziari inviano il previsto compenso a titolo di rimborso spese —:

se non ritengano eccessivamente gravoso l'obbligo dei comuni di provvedere alle numerose notifiche dei locali uffici finanziari;

se non ritengano equo ed opportuno che gli uffici finanziari versino ai comuni compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti a titolo di rimborso spese per ogni singolo atto. (4-15996)

RISPOSTA. — *Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, nel ritenere giuridicamente inesistente l'obbligo per i comuni di effettuare notifiche di atti nell'interesse di altre pubbliche amministrazioni — ivi compresa l'Amministrazione finanziaria — per effetto dell'abrogazione degli articoli 273 e 274 del Testo unico della legge comunale e provinciale (approvato con Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383), ha chiesto di conoscere, tra l'altro, se non si ritenga opportuno, atteso il considerevole numero di atti tributari che i messi comunali devono notificare, corrispondere ai comuni « compensi aggiuntivi », rispetto a quelli previsti a titolo di rimborso spese, per ogni singolo atto da notificare.*

Al riguardo, si osserva che, al fine di non gravare eccessivamente i comuni, tenuti a notificare gli atti delle altre amministrazioni, con l'articolo 20 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è stata prevista la possibilità per gli uffici finanziari di utilizzare direttamente la notifica a mezzo del servizio postale ricorrendo ai messi notificatori comunali soltanto nell'ipotesi in cui risulti impossibile tale sistema di notifica.

Successivamente, l'articolo 34 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, nelle more della entrata in vigore della disciplina concernente il riordino dei compensi spettanti ai comuni per la notificazione degli atti a mezzo dei messi comunali su richiesta di uffici della pubblica amministrazione, ha stabilito, a decorrere dal 27 luglio 1991, l'importo di lire 3.000 per ogni atto dell'Amministrazione finanziaria notificato.

Attualmente il problema ha trovato definitiva soluzione con l'articolo 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (recante disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142).

Come è noto, tale disposizione normativa ha previsto che le pubbliche amministrazioni possano avvalersi, per le notificazioni

dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notificazioni ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge.

In particolare, è stato previsto che, con apposito decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno e delle finanze, vengano determinate la somma, per ogni singolo atto notificato, spettante al comune che vi provvede, oltre alle spese di spedizione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, nonché le modalità di corrispondenza da parte dell'Amministrazione richiedente.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

PAMPO. — *Ai Ministri per le politiche agricole e delle politiche comunitarie. — Per sapere — premesso che:*

negli stati membri dell'Unione europea continua a persistere la differenza delle aliquote per i prodotti della floricoltura in quanto tale produzione è considerata produzione agraria;

il nostro Paese, al contrario, considera i prodotti della floricoltura un lusso per pochi privilegiati mentre essi rispecchiano la crescente esigenza della nostra società di migliorare l'ambiente di vita;

in alcuni Paesi dell'Unione europea sono state applicate per il settore aliquote ridotte, procurando indubbi benefici in un settore ad alta intensità di manodopera specializzata, che non gode di alcun sostegno comunitario al di fuori delle misure promozionali e che invece subisce la concorrenza dell'importazione dal resto del mondo;

nei Paesi in cui le aliquote sono alte, come in Italia, dove la produzione dei fiori è un lusso, oltre che sull'occupazione i riflessi negativi si sono abbattuti anche sul consumo che, nel nostro Paese, è stato del 20 per cento in corrispondenza delle manovre che hanno portato all'aumento delle

aliquote, inizialmente dal 9 per cento al 13 per cento poi al 16 per cento ed al 19 per cento per i fiori recisi;

si parla con insistenza del possibile mutamento della normativa Unione europea dell'Iva; tale crescita, che tra l'altro non porterebbe nemmeno a maggiori entrate fiscali, finirebbe per compromettere il settore dei floricoltori che a causa della forte pressione fiscale, non riuscirebbe a competere con la produzione agevolata e protetta da parte di governi di altri Paesi —:

quali iniziative intendano intraprendere affinché venga mantenuta nell'Unione europea l'aliquota Iva ridotta per i floricoltori;

come intendano operare per adeguare l'Iva che il nostro Paese impone al settore tenendo conto che l'armonizzazione dell'imposta e la sua riduzione in tutta Europa potrebbe stimolare ulteriormente la richiesta di questi prodotti e favorire così anche l'occupazione nel settore. (4-20659)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti dall'interrogante, in ordine alle problematiche fiscali del settore florovivaistico, si fa presente quanto segue.*

L'aliquota IVA sul commercio di fiori recisi è scesa dal 20% al 10% per effetto dell'articolo 14, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale riduzione appare una misura significativa per il rilancio del settore e per il connesso incremento occupazionale.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, peraltro, consapevole dell'importanza del settore e della necessità di assicurare competitività alle imprese nei confronti dei concorrenti comunitari ed internazionali, ha avviato alcune iniziative a sostegno del comparto.

Tra queste, innanzi tutto, il piano per il settore florovivaistico che, analogamente ad altri piani di settore, costituisce uno strumento di programmazione e coordinamento con lo scopo di orientare gli interventi effettuati a livello centrale e locale.

Anche se i piani di settore non prevedono una dotazione finanziaria specifica sono comunque strumenti utili al fine di orientare, a favore delle azioni da svolgere, i fondi del bilancio nazionale e regionale esistente, nonché i fondi comunitari che, ove non fossero già dedicati, vanno ugualmente riorientati.

Nel settore della ricerca per il miglioramento del patrimonio genetico questo Ministero ha predisposto e rifinanziato un programma finalizzato di ricerca interessante diverse tipologie di prodotto, quali fiori recisi, piante in vaso, piante da giardino e da arredo urbano.

Le principali linee di intervento previste dal nuovo progetto riguardano innovazioni culturali per la valorizzazione delle specie mediterranee, peraltro non ottenibili nel nord dell'Europa, nuove tecnologie produttive per la riduzione dell'impatto ambientale con conseguente miglioramento sanitario delle produzioni, pianificazione delle produzioni locali e loro integrazione a livello nazionale, presentazione di nuovi prodotti a livello regionale e nazionale.

In questo ambito viene rivolta particolare attenzione alla valorizzazione ed alla innovazione di specie mediterranee sia attraverso la valorizzazione del patrimonio preesistente e sia attraverso le novità derivate dal miglioramento genetico.

Inoltre, per la tutela qualitativa delle produzioni floricole, sempre questo Ministero ha predisposto e finanziato un programma interregionale a supporto del settore floricolo, che prevede azioni volte al miglioramento della qualità fitosanitaria dei prodotti destinati all'esportazione, alla selezione e collaudo di nuovi prodotti, alla gestione della qualità, e standardizzazione di produzioni innovative ed alla realizzazione e collaudo di linee di lavorazione post-raccolta per il miglioramento della conservazione dei fiori recisi.

Le azioni previste interessano le regioni a maggiore vocazione floricola quali Liguria, Toscana, Campania, Veneto, Puglia, Lazio e Lombardia.

Infine, per quanto concerne il costo dell'energia impiegata per il riscaldamento delle serre, a parte l'agevolazione contenuta

nella legge finanziaria per il 1998, va sottolineata la decisione adottata dall'ENEL a fine 1997, su sollecitazione di questa Amministrazione, di ridurre le tariffe estendendo le agevolazioni previste per gli usi agricoli anche ad altre attività tra cui la coltivazione dei fiori.

Il Ministro per le politiche agricole e forestali: Paolo De Castro.

GIORGIO PASETTO. — Ai Ministri dei lavori pubblici e dei beni culturali e ambientali. — Per sapere — premesso che:

a Centocelle (Roma) il temporale della notte e della prima mattina di lunedì 23 settembre 1996 ha provocato un crollo degli imponenti resti dell'Acquedotto Alessandrino (III secolo d.C.);

a cadere è stata una « controfodera », cioè un forte in muratura alto circa due metri e, al momento, il crollo ha interessato un tratto di una decina di metri di muratura già in cattive condizioni;

la salvaguardia, il recupero, la valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, storico e culturale italiano costituisce un obiettivo irrinunciabile e prioritario —:

quali iniziative intendano intraprendere per permettere il completamento dell'opera indicata e se non ritengano di intervenire presso la sovrintendenza comunale e archeologica di Roma al fine di elaborare un piano che miri al restauro, alla manutenzione, al recupero territoriale dell'area interessata. (4-03595)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione indicata sulla base delle notizie fornite dal Comune di Roma si rappresenta che il tratto di Acquedotto Alessandrino che si trova lungo la Via degli Olmi è di proprietà di detta Amministrazione Comunale e versa da anni in grave stato di degrado, per cui è stato da tempo recintato a tutela della pubblica incolumità.

A seguito del crollo avvenuto in data 23.9.1996 sono stati effettuati vari sopral-

luoghi con gli Uffici Comunali competenti e con la Soprintendenza Archeologica di Roma.

Nel corso del sopralluogo del 6.11.96, sono state concordate una serie di operazioni per controllare la situazione statica del monumento e per valutare l'entità delle opere da prevedere. Tutta l'area è stata recintata a tutela della pubblica incolumità in attesa di procedere alle verifiche strutturali del monumento.

La Sovrintendenza Comunale ai Beni Culturali in data 12.05.99 ha comunicato di aver affidato, mediante Determinazione Dirigenziale, l'incarico per il rilevamento del monumento ai fini dell'esecuzione degli interventi di restauro, la cui spesa peraltro non risultava inserita nel piano degli investimenti 1999-2001.

Il Comune di Roma riferisce che successivamente il Dipartimento XII ha proposto l'inserimento della spesa necessaria all'intervento di cui trattasi nell'assestamento di bilancio dello scorso anno. Tale assestamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 6.8.99 per procedere successivamente all'esecuzione dei lavori stessi.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Gianni Francesco Mattioli.

PERETTI. — *Al Ministro per le politiche agricole. — Per sapere — premesso che:*

il comune di Montalbano Jonico, come tante altre zone della Basilicata, ha subito nel periodo dall'11 al 25 marzo 1998 forti gelate alle colture in atto nel proprio territorio;

i funzionari dell'Ufficio provinciale agricoltura di Matera hanno accertato, all'epoca dell'evento calamitoso verificatosi nei giorni dall'11 al 25 marzo 1998, danni imputabili all'evento indicato;

il comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 («Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale») recita: «hanno titolo agli interventi di cui al presente articolo e agli articoli 4 e 5, le

aziende agricole, singole o associate, ricadenti nelle zone delimitate, che abbiano subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica... »;

la deliberazione di giunta regionale n. 1822 del 22 giugno 1998 ha delimitato le aree danneggiate;

diverse aziende agricole, che hanno subito danni non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile, sono state escluse poiché la delimitazione ha riguardato aree comprese solo in alcuni fogli di mappa; secondo una procedura errata rispetto alla corretta interpretazione della legge n. 185 del 1992 sono numerose le aziende agricole danneggiate escluse dalla perimetrazione delle aree che peraltro si trovano ad affrontare situazioni di notevole disagio economico;

il comune di Montalbano Jonico ha tempestivamente segnalato, con note del 24 agosto 1998 e del 3 settembre 1998, agli uffici preposti l'inadeguatezza della perimetrazione delle aree —

se il criterio adottato per la delimitazione delle aree danneggiate sia coerente con i disposti legislativi, volti a salvaguardare il diritto di tutte le aziende interessate dall'evento calamitoso e se non convenga, alla luce di quanto sopra esposto, effettuare una opportuna azione volta a fornire un'interpretazione autentica della procedura da adottare. (4-23450)

RISPOSTA. — *Con riferimento ai fatti descritti nell'interrogazione in esame si comunica che questa Amministrazione ha consumato il potere di competenza emettendo, in data 21 luglio 1998, il decreto di declaratoria pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 1998.*

Nel merito si fa presente che la delimitazione dei territori è di esclusiva competenza Regionale, pertanto questo Ministero non viene a conoscenza dei motivi che determinano, in sede istruttoria, un esito negativo delle domande di delimitazione.

Il Ministro per le politiche agricole e forestali: Paolo De Castro.

PERETTI, FOLLINI, GIOVANARDI, BACCINI, D'ALIA, DEL BARONE, GALATI, LIOTTA, LUCCHESI, MARINACCI e SAVELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nei primi mesi del 1998, l'amministrazione comunale di Ariano nel Polesine, unica nella provincia di Rovigo, ha notificato a circa 1500 nuclei famigliari residenti, su un totale di 1800, avvisi di accertamento per recupero della Tarsu evasa negli anni 1994-1997;

il consigliere provinciale Leno Zanetti eletto nel collegio di Ariano nel Polesine nel 1995, contestando tale metodo inquisitorio che colpisce soprattutto le famiglie monoreddito, ha presentato esposto alla Procura della Repubblica per accertare eventuali omissioni da parte degli amministratori in ordine alla riscossione di Tarsu, Tosap e Ici dovuti dal Pds. Tale esposto fu poi consegnato alla stampa e pubblicato sul *Resto del Carlino* il giorno 9 febbraio 1998;

il sindaco nell'ambito del consiglio comunale convocato nello stesso giorno, riconosce, pur respingendone la veridicità, la legittimità dell'intervento del consigliere provinciale Zanetti;

il Pds e la cooperativa Case del Popolo intentarono una causa civile contro Zanetti per il risarcimento dei danni per presunta diffamazione;

nel frattempo il consigliere provinciale Zanetti, di concerto con il gruppo di minoranza locale, convoca assemblee pubbliche per verificare l'opportunità di impugnare gli avvisi di accertamento;

in data 20 febbraio 1998 la giunta comunale aveva affidato un incarico ad un legale (collega di studio della moglie del sindaco) per verificare l'operato di Zanetti; successivamente lo stesso organo esecutivo in data 26 marzo 1998 incarica l'avvocato di procedere avverso Zanetti;

nel mese di maggio del 1999 Zanetti, consigliere provinciale, si candida a sindaco nella lista contrapposta a quella degli

amministratori in carica. Con sorpresa, solamente il 4 giugno 1999, a soli 9 giorni dalle elezioni e a 15 mesi di distanza dall'incarico dato, il legale del comune notifica a Zanetti atto di citazione;

il 2 luglio 1999 il consiglio comunale di Ariano nel Polesine verifica le condizioni di compatibilità e convalida tutti gli eletti; detta delibera diventa esecutiva per decorrenza dei termini il 19 luglio 1999; due giorni dopo il segretario comunale viene a conoscenza della presunta incompatibilità e chiede il riesame della delibera del consiglio comunale n. 31 che aveva convalidato gli eletti. Il giorno successivo lo stesso segretario invia richiesta di parere al ministero dell'interno;

la giunta convoca il consiglio per il 28 luglio 1999 e con delibera n. 34 riconosce l'esistenza della causa di incompatibilità a carico di Zanetti; il gruppo di minoranza contesta la regolarità formale della procedura per i seguenti motivi:

a) il segretario comunale non poteva essere venuto a conoscenza della presunta incompatibilità solo il 21 luglio 1999 dato che aveva partecipato alla giunta del 20 febbraio 1998 che aveva dato l'incarico al legale e sottoscritto, sia pure per avvenuta pubblicazione la DGC del 26 marzo 1998 che aveva autorizzato la causa e soprattutto partecipato al consiglio comunale del 2 luglio 1999 nel quale, in occasione della delibera consiglio comunale n. 32, in ben 11 interventi si toccava l'argomento Zanetti; inoltre non potevano non essere a conoscenza della presunta incompatibilità il sindaco e ben 3 assessori che avevano, incaricato il legale del comune, creato le condizioni della presunta incompatibilità;

b) gli articoli 3 e 7 della legge n. 154 del 23 aprile 1981 erano irritualmente richiamati perché l'eventuale incompatibilità era preesistente alle elezioni e già negata dal consiglio comunale che aveva ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, quindi eventualmente si sarebbe dovuto agire ai sensi dell'articolo 82 dello stesso provvedimento legislativo;

c) la delibera del consiglio comunale n. 31 essendo esecutiva andava revocata o annullata;

d) chi aveva creato l'eventuale condizione di incompatibilità (sindaco e assessori), non avrebbe dovuto partecipare al voto;

dette osservazioni non furono recepite e la maggioranza compatta contesta al capogruppo di minoranza Zanetti l'incompatibilità alla carica di consigliere, concedendo, con decreto del consiglio comunale n. 34 del 28 luglio 1999, immediatamente esecutiva, notificata il giorno successivo, 10 giorni per formalizzare le osservazioni in merito;

a questo punto l'articolo 7, comma 5 della legge n. 154 del 1981 prevede che «entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine il consiglio delibera definitivamente»; la Giunta pertanto convoca, a tal scopo, il consiglio per il 9 di agosto, primo dei 10 giorni utili. La fretta di escludere il capogruppo di minoranza fa commettere alla Giunta errori di forma, infatti il termine di 10 giorni scadeva la domenica e quindi in base al codice civile (articolo 2963) andava prorogato al giorno successivo. Inoltre il penultimo giorno di scadenza coincideva con il sabato, festa del Santo patrono locale (gli uffici erano quindi chiusi); pertanto il consigliere Zanetti depositava la propria memoria difensiva lunedì 9 agosto, giorno di convocazione del consiglio, in tarda mattinata;

il Gruppo di minoranza rilevava il vizio di forma e faceva notare inoltre che nessun consigliere aveva avuto modo di leggere la memoria sulla quale avrebbe dovuto pronunciarsi ed essendo quindi stati violati gli articoli 125 TU del 4 febbraio 1915 n. 148 e 6 del Regolamento del consiglio comunale chiedeva il rinvio; nel merito inoltre, chiedevano, come da pronunciamento del Ministero dell'interno, su richiesta effettuata dal segretario comunale, che fosse applicata la scriminante del « fatto connesso all'esercizio del mandato » previsto dall'ultimo comma dell'articolo 3 della legge n. 154 del 1981, visto che in base allo statuto della provincia rappre-

senta l'intera provincia e che una parte del gettito Tarsu andava a favore della provincia;

dopo breve sospensione richiesta e concessa, la maggioranza respingeva all'unanimità la richiesta di rinvio formulata dalla minoranza, rigettava le osservazioni di merito e di legittimità formulate dalla stessa opposizione e deliberava definitivamente riconoscendo l'incompatibilità a carico del capogruppo Zanetti, concedendo 10 giorni per rimuovere l'incompatibilità;

per un evidente rigurgito di pudore la maggioranza non ha consigliato le modalità per soddisfare tale richiesta, visto che l'unico intervento possibile era provvedere al pagamento dell'assurda somma di cinquecento milioni oltre a interessi, rivalutazione monetaria e spese richieste, somma quantificata senza motivazione, dal legale del comune;

la stessa maggioranza che ha creato una causa fittizia, partendo da una ipotesi di critica politica (sia pure forte), ha poi applicato l'articolo 3, punto 4, della legge n. 154 (colui che ha lite pendente in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo con il comune) per estromettere un avversario politico piuttosto scomodo —:

se al rappresentante del Commissario di Governo nel Comitato regionale di controllo risulti che lo stesso Coreco abbia rilevato irregolarità nella gestione della vicenda esposta da parte dell'amministratore comunale e, in caso affermativo, quali provvedimenti di propria competenza intenda adottare;

se non intenda fornire una interpretazione autentica della legislazione di riferimento ove si confermasse che l'agire degli amministratori è stato determinato anche da equivoci nella interpretazione delle norme di riferimento. (4-25889)

RISPOSTA. — *Da notizie acquisite risulta che a seguito della sentenza del tribunale di Rovigo, con la quale è stato accolto il*

ricorso presentato dal consigliere Leno Zanetti, avverso la deliberazione del consiglio comunale di Ariano Polesine - che lo aveva dichiarato incompatibile alla carica di consigliere comunale - lo stesso amministratore è stato reintegrato, di fatto, nelle proprie funzioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

PISCITELLO. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Per sapere - premesso che:

la legge n. 979 del 1982, tuttora pienamente in vigore, prevede che lo Stato debba provvedere alla « istituzione di un servizio di protezione dell'ambiente marino nonché di vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare »;

una struttura di pronto intervento e di emergenza in caso di inquinamenti causati da oil-spill o da prodotti diversi è espressamente prevista dall'annesso 26 della Marpol 78 recepita dal Governo italiano;

una tale struttura di monitoraggio e pronto intervento è stata oggetto di appalto concorso indetto nel 1990 dall'allora ministero della marina mercantile ed aggiudicato nel 1992 alla Società consortile per azioni Castalia Ecolmar con parere favorevole del Comitato ex articolo 8 legge n. 979 del 1982 che agisce in sostituzione del Consiglio di Stato;

a seguito di quanto sopra tra il Ministro e Castalia Ecolmar è stato stipulato apposito atto convenzionale approvato con decreto ministeriale del 12 maggio 1992, atto che a seguito della mancata registrazione da parte della Corte dei conti, il Ministro ha poi nel 1993 unilateralmente annullato;

la Società Castalia Ecolmar è ricorsa al giudice amministrativo contestando la legittimità dell'annullamento e ha contestualmente citato innanzi al tribunale di Roma la pubblica amministrazione per il

risarcimento dei danni subiti stimati in circa quaranta miliardi;

il Tar del Lazio nel settembre 1996 ha accolto l'istanza della società Castalia Ecolmar contro l'annullamento dell'atto negoziale che pertanto ritorna ad avere piena efficacia;

risulta che la Società Castalia Ecolmar abbia fatto numerosi tentativi di addivenire con il Ministro dell'ambiente, oggi subentrato alle competenze specifiche all'ex Ministro marina mercantile, ad una verifica per una soluzione di comune interesse atta a: consentire alla pubblica amministrazione di rispettare i compiti ad essa assegnati e gli obblighi internazionali esistenti; a risolvere in modo unitario e definitivo il contenzioso ancora aperto con la pubblica amministrazione; a dotare il Paese di una struttura efficiente e tecnologicamente all'avanguardia in grado di esportare il prodotto « Protezione dall'inquinamento dell'ambiente marino » anche nei paesi del bacino del Mediterraneo;

nonostante l'esperimento di tali tentativi a tutt'oggi risposte non sono pervenute;

il ripristino della convenzione esistente porterebbe come immediata conseguenza un sensibile ritorno occupazionale valutato in circa mille posti di lavoro a costo di investimento praticamente nullo, fatto questo particolarmente importante nell'attuale momento di forte disoccupazione specialmente nel Mezzogiorno;

la pubblica amministrazione rischia di soccombere anche nel contenzioso civile con possibilità di gravi oneri finanziari senza ottenere in cambio alcuna prestazione o servizio, oneri che potrebbero essere sensibilmente ridotti in caso di ripristino delle attività di cui sopra;

la necessità che il Paese abbia, al pari dei paesi mediterranei quali la Francia e la Spagna, un sistema di pronto intervento contro l'inquinamento marino e in difesa delle coste è sentita da tutte le parti ed addirittura è stata proclamata di primaria

importanza dallo stesso Ministero dell'ambiente nel giugno 1996 —:

quali provvedimenti il Ministro intenda prendere per superare tali ritardi e giungere ad una soluzione equa per tutti: amministrazione, lavoratori, imprenditori. (4-09630)

RISPOSTA. — *In merito ai quesiti posti dall'interrogante si fa presente quanto segue.*

In data 3 dicembre 1998 è stato stipulato con la Soc. Cons. Castalia-Ecolmar un atto di transazione sulle controversie pendenti e novazione di contratto, avente per oggetto la ripresa delle attività di pattugliamento ed intervento antinquinamento, mediante noleggio di 62 unità costiere ed alturiere.

Detta convezione è operativa già dal maggio 1999 e quindi sono attualmente in azione, lungo le coste italiane, i 62 battelli ormai comunemente denominati, dagli organi di stampa, « Spazzini del mare ».

Le unità sono state dislocate strategicamente nei porti nazionali, in prossimità delle aree di traffico marittimo a maggior rischio nonché nelle vicinanze delle aree marine protette già istituite o in corso di istituzione, per una più efficace difesa della zona di mare e di costa di competenza dell'area di riserva.

Ai fini della più efficace azione di coordinamento degli interventi antinquinamento è stato istituito, ad integrazione del più ampio sistema informatizzato del dicastero, un sottosistema dedicato, in particolare alla creazione di una banca-dati comprendente tutte le risorse (mezzi navali dipendenti e non dipendenti, depositi costieri, ecc.) disponibili sul territorio nazionale per la lotta all'inquinamento marino, alle quali poter far ricorso in situazioni di emergenza di particolare gravità.

È stato inoltre istituito un archivio storico-informatico relativo a tutti i casi di inquinamento verificatisi.

La struttura navale di prevenzione ed intervento dà direttamente lavoro a circa 450 persone (in gran parte marittimi), senza contare l'indotto, valutabile in circa 700 persone, che si occupa della manutenzione delle unità, produzione e manutenzione

delle apparecchiature e materiali antinquinamento, etc.

Per un migliore controllo e gestione dei mezzi navali, è stato approntato anche un sistema informatico mediante workstation, che permette, tramite satellite, la localizzazione in tempo reale dei mezzi stessi.

La struttura provvede inoltre all'assistenza ed al salvataggio di cetacei e tartarughe marine.

Il Ministro dell'ambiente: Edo Ronchi.

PISCITELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

in seguito ad una recente interrogazione dell'interrogante (n. 4-14441) avente per oggetto l'interpretazione e l'applicazione dell'espressione « magistrati ordinari » di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il consiglio di presidenza della giustizia tributaria ha emanato una risoluzione (n. 2 del 1998), nella quale si afferma che sarebbero « magistrati ordinari » soltanto i magistrati di carriera o professionali dell'Ordine giudiziario e non anche i magistrati onorari (vicepretore, viceprocuratore e giudice di pace);

il consiglio di presidenza della giustizia tributaria è costituito in prevalenza da magistrati ordinari « professionali o di carriera » (otto su dodici), i quali, « per ragioni di stile » ma anche per motivi strettamente giuridici, dovrebbero astenersi sulle questioni che riguardano i « magistrati ordinari »;

invece i magistrati ordinari del consiglio di presidenza non solo non si sono astenuti ma hanno anche approvato una risoluzione (n. 2 del 1998), che potrebbe essere viziata « da interesse privato » e che, nel merito, appare in contrasto con i principi costituzionali (articoli 102 e 106);

l'interpretazione restrittiva data all'espressione « magistrati ordinari », inol-

tre, contrasta con quella data dallo stesso ministero delle finanze in sede di compilazione degli elenchi per la nomina dei primi giudici delle nuove commissioni tributarie. Dal citato Ministero, infatti, anche i magistrati onorari sono stati considerati « magistrati ordinari » e il servizio dagli stessi prestato è stato regolarmente valutato —:

se ritengano giuridicamente legittima la risoluzione n. 2 del 1998 emanata dal consiglio di presidenza della giustizia tributaria senza l'astensione, ma con il voto determinante, dei magistrati ordinari componenti dell'anzidetto consiglio ed « ineccepibile » il loro comportamento e se condividano l'interpretazione restrittiva data all'espressione « magistrati ordinari ».

(4-15418)

RISPOSTA. — *In merito alla problematica evidenziata nell'interrogazione cui si risponde, che ha già formato oggetto di risposta ad un precedente documento di sindacato ispettivo di analogo contenuto (n. 4-14441), l'interrogante ha chiesto di conoscere se si ritenga giuridicamente legittima l'interpretazione fornita dal Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria in merito alla definizione di « magistrati ordinari » (risoluzione n. 2/98), relativamente alla nomina a presidente di commissione tributaria provinciale e regionale ed a presidente di sezione, che contrasterebbe peraltro « con quella data dallo stesso ministero delle finanze » in sede di compilazione degli elenchi per la nomina dei primi giudici delle commissioni tributarie, istituite ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.*

Al riguardo, il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria ha ribadito la correttezza della interpretazione fornita nella risoluzione n. 2/98 circa il significato dell'espressione « magistrati ordinari », contenuta negli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 545 del 1992, con riferimento alla nomina a presidente di commissione provinciale e regionale e a presidente di sezione.

Tale interpretazione è altresì condivisa dal Dipartimento delle Entrate, tenuto conto che gli articoli 102 e 106 della Costituzione considerano i magistrati ordinari distintamente da quelli onorari, e che tale diversificazione tra le due categorie si evince altresì dalla disciplina sull'ordinamento giudiziario nonché dalla legge sui giudici di pace. Inoltre, nella formulazione della Tabella E, allegata al decreto legislativo n. 545 del 1992, relativa ai « Titoli di servizio » valutabili ai fini dell'accesso alle varie cariche in seno alle commissioni tributarie, viene prevista l'attribuzione di punteggio in relazione alle qualifiche funzionali proprie dei magistrati di carriera (uditore giudiziario, magistrato di tribunale, d'appello, di cassazione, ecc.).

Ciò posto, va ricordato che il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, quale organo di autogoverno dei giudici, sovraintende al funzionamento delle commissioni tributarie, e, in quanto tale, è sottratto al potere d'intervento diretto da parte del Ministro delle finanze.

Tuttavia, come è noto, sono all'esame del Parlamento taluni disegni di legge, di iniziativa governativa e parlamentare, volti a riordinare il contenzioso tributario ed, inoltre, è allo studio di questa Amministrazione un più ampio progetto di revisione della materia.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

PIVETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

il 10 settembre 1998, dopo anni di lunghe trattative, l'Italia e la Svizzera hanno finalmente raggiunto l'accordo sull'assistenza giudiziaria in materia penale: ciò costituisce una conditio sine qua non per lo snellimento delle procedure per le rogatorie nella Confederazione elvetica;

tale intesa prevede la creazione di un apposito ufficio federale di polizia,

che raccoglie le richieste provenienti dall'Italia, moduli prestampati per evitare i tempi morti delle richieste sbagliate o incomplete, e norme più chiare per evitare malintesi sull'utilizzabilità delle prove raccolte nei vari procedimenti;

nonostante ciò costituisca un notevole passo avanti per la giustizia italiana, a un anno di distanza, tutte quelle novità sono rimaste sulla carta, e mentre la Svizzera ha impiegato poco tempo per ratificare l'accordo, in Italia il progetto di ratifica di tale convenzione non è ancora all'esame del Consiglio dei ministri —:

se non ritenga grave tale situazione, che rischia di vanificare un lavoro lungo e prezioso di grande utilità per l'Italia, che, non solo semplifica l'iter delle indagini tra i due Paesi, ma rafforza anche i rapporti di collaborazione tra le diverse autorità giudiziarie;

se non ritenga di dover porre, nel più breve tempo possibile, il Parlamento italiano nelle condizioni di ratificare tale convenzione. (4-25564)

RISPOSTA. — *La ratifica dell'« Accordo tra l'Italia, e la Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione » richiede, per la sua compiuta esecuzione, specifiche modifiche del codice penale, del codice di procedura penale e delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. La fase di elaborazione dello schema di DDL di ratifica si è conclusa nel luglio scorso. Il testo, contenente anche le suddette norme di adattamento interno, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 29 settembre. Attualmente, il disegno di legge è all'esame della Camera dei Deputati, dove la Commissione Affari Esteri ne ha iniziato la discussione in sede referente il 9 marzo.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Umberto Ranieri.

POZZA TASCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

con il referendum del 30 agosto la popolazione residente a Timor Est si è pronunciata con maggioranza del 78,5 per cento a favore della propria indipendenza dall'Indonesia;

a seguito del risultato del referendum i timoresi hanno subito un secondo genocidio da parte delle bande paramilitari filoindonesiane, con oltre 20.000 morti, 200.000 rifugiati, in larga parte deportati nella zona occidentale;

la violenza dei miliziani non risparmia nessuno: sacerdoti, missionari cattolici, operatori delle agenzie umanitarie, personale dell'Onu. Il Presidente della Caritas del Timor Est, padre Francesco Berreto, è stato assassinato dalle milizie filoindonesiane; la casa del vescovo Carlo Belo, premio Nobel per la pace nel 1996, è stata incendiata ed il vescovo costretto alla fuga dal paese;

sulla base di notizie diramate dalla televisione australiana Nine, molte donne hanno preferito togliersi la vita piuttosto che « cadere nelle mani di quegli uomini dei reparti speciali che le stuprano davanti ai loro mariti prima di ucciderli »;

il governo indonesiano non ha messo in atto misure capaci di porre fine alla violenza, mostrandosi sordo, almeno in un primo momento, anche agli appelli che sono pervenuti dalla comunità internazionale: del Papa al segretario generale delle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa all'Unione europea;

l'articolo 3 del Trattato concernente le modalità del referendum a Timor Est, firmato dalle Nazioni Unite, dal Portogallo e dall'Indonesia il 5 maggio 1999, afferma che il « Governo dell'Indonesia sarà responsabile del mantenimento della pace e della sicurezza al fine di garantire che la consultazione popolare si svolga in maniera pacifica ed in una atmosfera libera da intimidazioni, violenze ed interferenze di qualsiasi parte » e l'articolo 6 fa obbligo

all'Indonesia di « avviare immediatamente la procedura istituzionale volta a terminare i legami con Timor Est in caso di vittoria della scelta per l'indipendenza »;

l'intervento della comunità internazionale è giustificato dalla necessità di rispettare la volontà popolare dei timoresi e garantire i diritti umani fondamentali —:

quali iniziative immediate il Governo intenda assumere per:

a) operare concretamente per fermare la violenza a Timor Est, facilitando in tempi rapidissimi l'arrivo di una forza militare internazionale;

b) promuovere un corridoio umanitario che possa portare viveri e medicinali a quanti ancora sono costretti a vivere tra le montagne per sfuggire alla brutalità delle milizie;

c) chiedere al Governo di Giacarta la piena applicazione degli accordi del 5 maggio 1999 cominciando con il ritiro da Timor Est delle truppe di occupazione indonesiane;

d) sostenere la formazione di un Tribunale internazionale *ad hoc* per individuare e perseguire i responsabili sia politici che materiali delle stragi compiute in 24 anni di occupazione;

e) sospendere ogni vendita di armi ed ogni collaborazione economica con il Governo indonesiano fino a che a Timor Est non sia ripristinato il rispetto dei diritti umani;

f) promuovere una iniziativa dell'Unione europea perché rapidamente nasca a Timor Est un nuovo stato democratico ed indipendente, come previsto dal referendum, capace di garantire la convivenza multi-etnica e multi-religiosa, anche attraverso il rientro dei profughi e dei deportati. (4-26189)

RISPOSTA. — Nella crisi di Timor Est, l'Italia ha svolto sin dall'inizio un ruolo di notevole impegno. Nel processo che ha portato il 30 agosto 1999 allo svolgimento del referendum a Timor abbiamo operato sia

sul piano bilaterale, sia, soprattutto, nel contesto dell'azione dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite. Un nostro rappresentante diplomatico era presente a Dili nei giorni della consultazione e ha svolto funzioni di osservatore.

Nei giorni successivi al referendum, mentre la situazione si aggravava, l'Italia si è rivolta alle Autorità indonesiane, sia civili che militari, invitandole a svolgere ogni possibile azione per porre fine ai disordini e alla violenza e a dare il proprio assenso allo schieramento di una vera e propria Forza di pace dell'ONU. Tali nostre posizioni sono state portate a conoscenza del Governo indonesiano tramite una lettera del ministro Dini all'allora Ministro degli Esteri Alatas e opportuni passi diplomatici svolti sia a Roma, convocando l'Ambasciatore d'Indonesia, sia a Jakarta.

Il Consiglio Affari Generali dell'Unione Europea, nella riunione del 13 settembre, ha imposto, per un periodo di quattro mesi, la sospensione della cooperazione militare bilaterale, l'embargo alle esportazioni di armi, munizioni ed attrezzature militari, nonché il bando alla fornitura di attrezzature suscettibili di essere usate per repressione interna o per terrorismo. L'embargo è stato deciso come strumento di pressione per ottenere l'impegno di Jakarta a risolvere, pacificamente e nel più breve tempo possibile, la crisi scoppiata a Timor Est all'indomani del referendum per l'indipendenza.

In coerenza con la linea adottata in situazioni simili a quella di Timor Est — mancato rispetto delle volontà delle popolazioni interessate che degenera fino alla repressione, alla violazione dei diritti umani e alla « pulizia etnica » — una volta costituita la Forza di pace (INTERFET) da parte del Consiglio di Sicurezza il 15 settembre, ne siamo entrati a far parte.

Cessata l'emergenza, il mantenimento delle necessarie condizioni di sicurezza si avvia ora a passare sotto la diretta responsabilità delle truppe delle Nazioni Unite. In questa prospettiva il Ministero della Difesa ha, pochi giorni fa, comunicato l'intenzione di procedere per il 15 febbraio al rimpatrio dei militari italiani a Timor Est. Tale decisione riflette anche le difficoltà di ordine

operativo, ambientale e finanziario nel mantenere, oltre un periodo di cinque mesi, un consistente contingente italiano in una regione così lontana.

A seguito di una missione ministeriale svoltasi a Jakarta e Timor Ovest dal 14 al 20 settembre, l'Italia ha stanziato 300 mila dollari all'OMS e 395.000 franchi svizzeri alla Croce Rossa Internazionale. Un miliardo di lire in aiuti alimentari verrà erogato tramite l'AIMA.

Di cruciale importanza è l'opera dell'UNHCR a favore degli oltre 200.000 rifugiati a Timor Ovest. Riteniamo positivo l'accordo sottoscritto dall'Indonesia con l'UNHCR di collaborare attivamente in questo senso. L'Italia intende continuare ad esercitare le opportune pressioni diplomatiche per favorire il rapido rientro delle migliaia di profughi ancora presenti nei campi di Timor Ovest.

Quello delle responsabilità per le violazioni dei diritti umani commesse dal 31 agosto a Timor Est è un problema a cui attribuiamo tutta l'importanza dovuta. Da parte italiana si è sempre sostenuto che i colpevoli devono essere perseguiti nelle sedi e attraverso i meccanismi appropriati. L'Italia ha quindi votato a favore della costituzione di una Commissione d'inchiesta, nella sessione straordinaria su Timor dell'UNHCR conclusasi il 27 settembre a Ginevra.

Il nostro Paese valuta con soddisfazione il voto con cui l'Assemblea Popolare Consultiva indonesiana ha abrogato il decreto di annessione del 1978 e aperto le porte all'Amministrazione Transitoria delle Nazioni Unite, denominata UNTAET ed istituita dal Consiglio di Sicurezza il 26 ottobre.

L'UNTAET, coadiuvata dalla Forza Multinazionale di Pace Interfet, sta assumendo il controllo, dal punto di vista amministrativo, dell'intera regione di Timor Est. A capo dell'Amministrazione transitoria dell'ONU c'è il rappresentante speciale del Segretario generale Sergio Vieira De Mello. Sono stati anche costituiti organismi consultivi rappresentativi delle diverse realtà sociali e politiche dell'isola, che comprendono anche membri dei partiti pro-indonesiani.

Il 17 dicembre 1999 si è svolta a Tokyo la riunione dei Paesi donatori per Timor Est, organizzata dalla Banca Mondiale e dalle Nazioni Unite, che hanno annunciato l'impegno a contribuire, nei prossimi tre anni, sia ai programmi di assistenza umanitaria, sia alla ricostruzione della regione, per un totale di 522 milioni di dollari, cifra che va ben oltre l'obiettivo di 300 milioni fissato dall'Onu.

Il 17 gennaio 2000 l'Unione Europea, per voce della Presidenza portoghese, ha annunciato che non verrà esteso ulteriormente l'embargo di quattro mesi in materia militare nei confronti dell'Indonesia.

L'Unione Europea ha precisato che non intende, alla luce degli avvenimenti verificatisi in altre regioni dell'Indonesia, quali gli scontri etnico-religiosi nelle Molucche, Aceh, Irian Jaya, abbassare la guardia, ribadendo il principio in base al quale qualsiasi esportazione di armi all'Indonesia verrà strettamente regolata dal Codice di Condotta UE del giugno 1998.

A Timor Est si parte praticamente da zero: dovremo quindi riflettere con attenzione sul contributo che potrebbe essere da noi offerto (ad esempio in materia di strutturazione democratica delle istituzioni di garanzia: magistratura, polizia, ecc.), perché il nuovo Stato sia posto in grado di intraprendere, appena possibile, la sua vita indipendente e, in prospettiva, possa rappresentare nella regione un modello di convivenza e di rispetto dei principi della legalità internazionale.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Aniello Palumbo.

PROCACCI. — Ai Ministri per le politiche agricole e forestali e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

il WWF denuncia in un suo recente rapporto intitolato « Genetically modified technology in the Forest Sector » l'avanzata delle foreste transgeniche;

secondo il rapporto, in questi ultimi anni la sperimentazione di nuove specie di

alberi geneticamente modificati ha subito una forte accelerazione: sembra che dal 1988 siano stati « scoperti » ben 116 esperimenti sul campo di 24 specie diverse di alberi modificati geneticamente in almeno diciassette paesi del pianeta; il 75 per cento di essi legati ad una maggiore produttività di legname ignorando, tra l'altro, il principio di precauzione affermato a Rio de Janeiro;

Stati Uniti e Canada sono i paesi leaders per il numero di esperimenti; in Europa è la Francia che guida la classifica; alberi transgenici si registrano in Italia, Belgio, Finlandia, Germania, Portogallo, Spagna e Gran Bretagna;

tra i rischi maggiori va sottolineata la contaminazione genetica delle specie « naturali »; i super-alberi programmati per la crescita super-rapida assorbono una enorme quantità di acqua e necessitano di maggiori dosi di fertilizzanti con il conseguente drammatico impoverimento del terreno;

mentre per gli alimenti OGM il dibattito sui rischi sulla salute è aperto, grazie anche alle pressioni delle associazioni ambientaliste mondiali, sulle foreste transgeniche poco trapela o si conosce —:

se i Ministri non ritengano di valutare l'opportunità di vietare la piantumazione e il commercio di alberi geneticamente modificati, almeno sino a quando non sia accertata l'assenza di rischi per la salute e per l'ambiente, anche rafforzando il protocollo di biosicurezza. (4-26861)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti dall'interrogante in ordine alla coltivazione di piante forestali geneticamente modificate in territorio nazionale, si fa presente quanto segue.*

La materia relativa agli OGM è di competenza del Ministero della Sanità, Autorità competente che opera attraverso la Commissione Interministeriale per le Biotecnologie, di cui fanno parte anche esperti di questa Amministrazione. La Commissione valuta le notifiche presentate per l'emissione deliberata nell'ambiente di piante genetica-

mente modificate secondo la direttiva CEE n. 220 del 1990 recepita con decreto legislativo n. 92 del 3 marzo 1993.

Il Ministero della sanità, dunque, valuta il prodotto e la sua sicurezza d'uso caso per caso sulla base di criteri strettamente scientifici indipendentemente dalla particolare tecnica di modificazione genetica seguita senza sottovalutare od ignorare i problemi ai quali si può andare incontro.

Nel caso specifico, la Commissione Interministeriale per le Biotecnologie — CIB — non ha mai ricevuto in questi anni una sola notifica, da parte di notificanti nazionali, che riguardasse piante superiori forestali ai fini della loro emissione nell'ambiente a scopi sperimentali nel territorio della Repubblica italiana, ai sensi della direttiva 90/220/CEE del Consiglio parte B.

A livello dell'Unione Europea, tra il 1993 ed il 1999 sono state autorizzate alla coltivazione a scopi sperimentali da: Francia, Danimarca, Norvegia, Gran Bretagna, Finlandia e Spagna le seguenti specie forestali: Europea aspen, Eucalyptus, Norway spruce, Scotch pine, Silver birch e Poplar. Le informazioni sopracitate sono state diffuse ufficialmente dalla Commissione europea attraverso l'ISPRA.

In Italia, pertanto, non sono state autorizzate sperimentazioni su specie forestali da parte della CIB, e notizie in tal senso contenute nel rapporto del WWF dal titolo: « Genetically modified technology in the Forest Sector » relativamente alla presenza di piante forestali transgeniche coltivate anche in Italia, sono da considerarsi prive di fondamento.

Nell'ottica di migliorare i controlli e verificare le emissioni nell'ambiente di queste piante su tutto il territorio nazionale, comunque, la CIB ha disposto e realizzato un corso per funzionari regionali al fine di coinvolgere e sensibilizzare le Amministrazioni regionali, ai sensi di quanto previsto all'articolo 19 del decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 92.

Lo scopo del corso, svolto nel luglio 1998 presso il Ministero della Sanità, è stato proprio quello di abilitare alle funzioni ispettive e di controllo i tecnici regionali, al fine di monitorare il maggior numero pos-

sibile di emissioni nell'ambiente di PGM, preventivamente autorizzate dalla CIB, la quale provvede ad inviare ad ogni ispettore tutte le informazioni necessarie in ordine alle emissioni per la regione di competenza.

Nel corso della campagna di coltivazione 1999 gli ispettori hanno valutato:

a) la conformità delle sperimentazioni a quanto notificato;

b) gli effetti della PGM sull'ambiente circostante;

c) le pratiche agronomiche utilizzate;

d) le procedure di gestione e distruzione dei prodotti e dei rifiuti;

e) la conservazione o l'eliminazione dell'OGM;

f) le misure di isolamento ed i piani di sorveglianza;

g) le procedure di formazione ed informazione del personale addetto.

Al termine dei controlli gli ispettori hanno inviato alla CIB una relazione esauritiva su quanto posto in essere dal notificante. Inoltre gli stessi esperti della CIB hanno effettuato ulteriori controlli ed hanno affiancato in molti casi gli ispettori regionali nelle visite proprio per verificare sul campo ed approfondire insieme a loro le diverse problematiche dell'ispezione.

Appare quindi evidente l'attenzione rivolta dalle amministrazioni coinvolte nella problematica degli OGM affinché la sperimentazione avvenga nelle migliori condizioni di sicurezza possibili.

Il Ministro per le politiche agricole e forestali: Paolo De Castro.

RUSSO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e programmazione economica e delle comunicazioni.*
— Per sapere — premesso che:

la sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 22-23 settembre 1998 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del-

l'articolo 8, secondo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale;

la società poste italiane, alla luce di tale sentenza, ha provveduto ad uniformarsi, mediante l'istituzione di una procedura innovativa, inerente alla notifica degli atti giudiziari, stabilendo che l'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario dovrà essere restituito al mittente dell'atto — intendendo per mittente quello che figura dall'avviso di ricevimento (Modello 23 L) allegato al piego atto giudiziario — al quale mittente andranno addebitate le spese complessive per la spedizione della raccomandata con tassa a carico;

l'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, dispone:

« Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;

sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi all'esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi al recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa riferentisi ai rapporti di pubblico impiego le tasse di cui all'articolo 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario;

le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 616-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile »;

l'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), dispone che gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di due milioni di lire sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;

la procedura innovativa delle poste italiane, la quale prevede la «tassa a carico» per tutte le fattispecie, includendo anche i casi indicati nelle disposizioni innanzi indicate, è in netto contrasto con le medesime —:

se non ritengano necessario un intervento immediato per impedire il protrarsi della procedura attuata in maniera non conforme alla legge;

se mai ritengano di intervenire presso gli organi preposti perché ricerchino, anche d'intesa con le poste italiane Spa, una soluzione immediata e razionale per l'eliminazione della problematica;

se vi siano delle responsabilità amministrative in ordine all'attuale situazione consentita, in netto contrasto con le disposizioni indicate in precedenza, limitatamente alle fattispecie concrete;

quali urgenti misure saranno adottate per porre condizioni che entrino in gravissime fattispecie rappresentate in tutta la loro gravità. (4-22624)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione presentata, si osserva che la questione delle notificazioni riguardanti procedimenti esenti da spese o diritti ai sensi della normativa vigente, non sembra, allo stato, dare adito ai profili problematici esposti dall'interrogante.*

Si evidenzia, infatti, che, relativamente alle prassi applicative attualmente adottate dalla S.p.A. Poste Italiane, la circolare emanata da detta società nel giugno 1999, previo

«concerto» con gli uffici di questo Ministero, detta una disciplina specifica riguardo agli «atti esenti» — par. 2.3 lett. d) — che prevede che le spese di notifica, in tal caso, gravino non sul mittente, ma sull'erario. Parimenti, per quanto concerne le prospettive di riforma della materia, si rileva che il testo del disegno di legge n. 6735/C («Modifica delle disposizioni in materia di notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta»), approvato dal Senato il 3 febbraio 2000, prevede un'espressa deroga per «i casi di esenzione dalle spese di notifica previsti dalle leggi vigenti» (articolo 3, comma 1, lett. e).

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

SCALIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

tra i beni demaniali messi all'asta dall'ufficio del territorio del ministero delle finanze di Latina figura al lotto n. 50 «Il Fortino o Batteria di Torre Moresca», una superficie di 900 mq scoperti, rudere di una fortificazione militare risalente al periodo napoleonico, situata sul mare a confine con il demanio marittimo, in zona Quarto Caldo (Parco del Circeo). Il prezzo base è di 200 milioni;

il bando di gara è stato spedito per raccomandata da Latina il 27 gennaio 1999, con relativo (e unico) manifesto affisso in comune il 30 gennaio 1999. I termini per la presentazione delle offerte scadranno il 19 febbraio, 1999;

la descrizione dell'immobile, nel bando, presenta errori e incongruenze;

l'area risulta di proprietà privata in seguito a passaggi documentati da regolari atti notarili. I cosiddetti proprietari non sono stati nemmeno avvertiti del procedimento con cui il Demanio intende riappropriarsi del bene per alienarlo;

dal canto suo il comune di Latina avrebbe intenzione (almeno dichiarata) di acquistarlo, ma i tempi tecnici sono estremamente ristretti, se non impossibili;

l'intendenza di finanza ha intenzione di sospendere la vendita, ma non risultano atti formali in tal senso;

l'intera zona (Quarto Caldo) è stata oggetto negli anni settanta di gravi interventi speculativi, e le mire dei costruttori non sono certo sopite —;

quali criteri di priorità segua il dipartimento del territorio nell'individuare i beni demaniali da alienare;

quali siano i motivi che hanno portato all'incongruenza dei dati (foglio e particelle errati, inesistente superficie coperta) e al fatto che la pratica non sia stata perfezionata;

quali siano gli elementi che hanno concorso alla valutazione dell'immobile, ricadente peraltro in zona vincolata del parco nazionale del Circeo;

se la pubblicità data localmente al bando e i tempi intercorrenti tra la pubblicazione del bando e il termine previsto per la presentazione delle offerte siano da considerarsi tali da garantire pari opportunità ai cittadini eventualmente interessati;

se non ritenga, qualora si manifesti la volontà del l'ente locale di acquisire un bene di interesse storico, che detto bene possa essere ceduto anche a titolo gratuito.
(4-22232)

RISPOSTA. — Con l'interrogazione cui si risponde l'interrogante, posto che nell'elenco dei beni messi all'asta dall'ufficio del territorio di Latina è stato inserito il bene denominato « Il fortino o Batteria di Torre Moresca », che invece risulta di appartenere a privati in seguito a regolari passaggi di proprietà, chiede, tra l'altro, di conoscere quali siano i criteri di « priorità » seguiti dall'amministrazione nell'individuare i beni demaniali da alienare, quali siano i motivi che hanno portato all'incongruenza dei dati relativamente al bene menzionato, nonché se la pubblicità che viene data all'avviso di vendita sia tale da

garantire « pari opportunità » ai cittadini eventualmente interessati all'acquisto.

Al riguardo, il Dipartimento del Territorio ha confermato che l'Ufficio del Territorio di Latina aveva inserito il bene demaniale denominato « ex batteria di Monte Circeo » (scheda mod. 199 della Consistenza Patrimoniale dello Stato), unitamente ad altri beni, nell'elenco degli immobili da sottoporre a vendita a trattativa privata.

Invero, tale bene risultava di indubbia proprietà dello Stato, atteso che era pervenuto al patrimonio disponibile dello Stato con verbale di dismissione del 21 ottobre 1947 redatto dal Ministero della Difesa — Marina militare — e l'Amministrazione demaniale poiché risultava allibrato alla partita 121 categ. 23/A7 scheda 231. Detto bene, ha precisato l'ufficio del territorio di Latina, era pervenuto allo Stato dall'Antico Demanio, così come riportato sulla relativa scheda patrimoniale (mod. 199).

Successivamente tale stato di fatto non è risultato rispondente alla realtà, considerato che dal certificato storico catastale nonché dagli accertamenti e dalle indagini effettuate dall'amministrazione finanziaria e dall'amministrazione militare è emerso che l'intera area limitrofa è sempre stata di proprietà dei baroni Aguet.

Pertanto, il Dipartimento del territorio, a seguito degli esperiti accertamenti, ha dovuto constatare che il predetto bene appartiene alla proprietà privata e non al Demanio dello Stato. A conferma di ciò, infatti, risulta che, in data 4 novembre 1985, è stato stipulato atto di compravendita (Rep. n. 36329 Racc. n. 17316 — registrato all'ufficio di registro di Latina il 21.11.1985 al n. 6961) con cui i signori Aguet hanno venduto alla S.r.l. « Batteria Moresca », tra gli altri, anche il bene in questione.

Pertanto, l'immobile di che trattasi è stato inserito per mero errore nell'elenco dei beni dello Stato da alienare nello scorso anno ed è stato tempestivamente escluso dalla relativa vendita.

Il Ministro delle finanze: Vincenzo Visco.

SCALTRITTI. — *Al Ministro della giustizia. — Per sapere — premesso che:*

nella primavera 1999 il direttore del supercarcere di Ascoli Piceno è stato trasferito a Pescara e da allora si sono alternati alla direzione dell'istituto ascolano ben tre sostituti, peraltro inviati dalla direzione del Dipartimento amministrazione penitenziaria con incarico temporaneo e con indennità di missione;

nell'istituto di Ascoli Piceno sono ospitati circa 50 detenuti tra i più pericolosi, appartenenti alla criminalità organizzata — e tra questi anche il boss mafioso Totò Riina — sottoposti al trattamento penitenziario relativo all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario;

a tutt'oggi non è stata ancora confermata ed assicurata la proroga del 41-bis, le cui finalità dovrebbero cessare il 31 dicembre, e tale situazione di aspettativa e incertezza provoca nell'istituto uno stato di tensione tra i detenuti, ma anche tra il personale addetto alla sicurezza —:

per quali ragioni la direzione del Dipartimento amministrazione penitenziaria non abbia ancora provveduto alla nomina di un direttore titolare del carcere di massima sicurezza di Ascoli Piceno;

se non ritenga che il continuo e inopportuno cambiamento del dirigente della struttura penitenziaria incida pesantemente, oltre che nella gestione del personale, anche nel trattamento dei detenuti che, notoriamente, gode di diversi gradi di valore e discrezionalità da parte dei dirigenti penitenziari;

quali altri provvedimenti intenda assumere per assicurare la massima sicurezza all'istituto di Ascoli Piceno, a tutela e garanzia di tutto il personale, dei cittadini e degli stessi detenuti ospitati.

(4-26451)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione presentata, il competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha preliminarmente rappresentato che presso la Casa Circondariale di Ascoli Pi-*

ceno, alla data del 31 gennaio 2000 erano ristretti n. 126 detenuti di cui 67 sottoposti al regime differenziato ex articolo 41-bis O.P. in virtù della disposta proroga al 31.12.2000 del provvedimento applicativo del suddetto regime carcerario.

Per quanto concerne più specificamente i quesiti posti dall'interrogante, è stato riferito che la direzione dell'istituto viene regolarmente assicurata da un funzionario che vi si reca in missione, in attesa che si possa procedere ad una assegnazione definitiva.

Ciò posto, pur condividendo l'asserzione secondo cui un cambiamento di direzione potrebbe incidere sulla gestione dei detenuti sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41-bis secondo comma dell'Ordinamento Penitenziario, deve precisarsi che i provvedimenti di reggenza provvisoria dell'istituto in questione sono stati dettati dalla necessità di individuare un funzionario, non solo valido, ma anche disponibile a raggiungere tale complessa sede di servizio.

Non va, peraltro, sottaciuto il fatto che numerose sono le circolari emanate dall'Ufficio Centrale Detenuti che, volte a disciplinare in maniera puntuale sia l'organizzazione delle sezioni ospitanti detenuti sottoposti a regime differenziato che le modalità di fruizione dei diritti oggetto delle limitazioni contenute nei decreti applicativi del regime stesso, mirano proprio a garantire una omogeneità di trattamento nei confronti di siffatta tipologia di ristretti confinando, conseguentemente, la lamentata discrezionalità in spazi di intervento sempre più marginali.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

SELVA. — *Al Ministro degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

l'Assemblea della WHO (World health organization) avrà luogo a Ginevra dall'11 al 15 maggio 1998;

a partire dal 1948 la Repubblica di Cina in Taiwan partecipò attivamente per

oltre 24 anni in varie attività e programmi dell'Organizzazione mondiale della sanità;

nel 1972 fu obbligata a lasciare l'OMS, da quel momento Taiwan è stato privato del diritto di far parte di una organizzazione globale nella quale lo statuto sancisce il diritto universale di accesso ai migliori *standard* di cure mediche per tutte le nazioni;

Taiwan in molte occasioni ha preso l'iniziativa di offrire capitali, tecnologie, attrezzature e risorse umane ai progetti speciali e ai programmi di emergenza sostenuti dall'OMS —:

quali iniziative si intendano adottare per appoggiare la richiesta della Repubblica di Cina in Taiwan di partecipare come osservatore alla prossima riunione dell'OMS di Ginevra, perché anche in questo modo possano essere raggiunti quegli obiettivi dell'Organizzazione di assicurare le principali cure sanitarie e promuovere il miglioramento della salute di ogni cittadino del mondo. (4-17045)

RISPOSTA. — *La richiesta di una partecipazione della Repubblica di Cina in Taiwan ai lavori dell'Assemblea Mondiale della Sanità in qualità di osservatore viene formulata ogni anno dai pochi paesi che mantengono relazioni diplomatiche con il Governo di Taipei (Honduras, Liberia, Isole Salomone e Saint Vincent).*

Tali tentativi si sono sinora conclusi con il mancato accoglimento della richiesta, in conformità alle raccomandazioni formulate dal Comitato Generale dell'OMS di respingere l'inserimento della proposta all'o.d.g. dell'Assemblea Mondiale: soluzione che ha consentito di evitare sia un dibattito, sia un voto sulla questione.

La posizione assunta dall'OMS è in conformità con la linea sinora mantenuta al riguardo dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dove, per l'opposizione della quasi totalità dei paesi membri, inclusi i partners dell'Unione Europea (anche in ragione degli impegni assunti con il governo di Pechino), vengono costantemente respinti i

tentativi di inserire nell'agenda la questione dello status di Taiwan.

Per connessione di argomento può essere utile aggiungere che, per quanto riguarda in particolare l'Italia, in assenza di relazioni diplomatiche con Taiwan, un deciso impulso al rafforzamento dei rapporti economici bilaterali — che non sono affetti dai divieti e dalle restrizioni imposte dal rispetto della « One China Policy » — viene conferito dall'azione sia dell'Ufficio Italiano di Promozione Economica, Commerciale e Culturale (presente a Taiwan dal 1995) sia dell'omologo Ufficio di Rappresentanza di Taiwan in Italia.

La loro attività di stimolo all'effettuazione di missioni reciproche di operatori economici è tra l'altro coadiuvata da altri specifici organismi tra cui il « Chinese-Italian Joint Business Council » e la Camera di Commercio italo-taiwanese; dall'aprile 1997 opera, infine, a Taipei un'antenna commerciale dell'Ice che ha così rafforzato la propria presenza nell'isola (in precedenza operava con una piccola struttura finanziata tramite fondi promozionali).

Tra gli sviluppi più recenti e promettenti sul piano della collaborazione industriale, è da segnalare il positivo esito delle trattative tra la Compagnia marittima taiwanese « Evergreen » e le Autorità portuali di Taranto per rafforzare in Italia i propri servizi di trasbordo di « containers » diretti verso il Mediterraneo, l'Europa Sud-Orientale ed il Mar Nero. Ciò ha comportato il leasing per 30 anni di un molo polisettoriale, determinando un investimento complessivo da parte della compagnia di Taiwan di circa 250 miliardi di lire.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Aniello Palumbo.

SOSPIRI. — *Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

l'attuale sindaco del comune di Ortuocchio (l'Aquila) all'atto dell'accettazione

della candidatura aveva fatto presente di aver riportato una sentenza di patteggiamento;

la commissione elettorale circondariale di Celano, esaminati anche gli esposti degli avversari politici (inoltrati anche al prefetto ed al presidente del tribunale di Avezzano) aveva deciso di ammettere alla competizione elettorale del 13 giugno 1999 la lista capeggiata dall'attuale sindaco, ritenendo sicuramente che la sentenza di patteggiamento non rappresentasse una condanna ai fini delle condizioni di eleggibilità;

nessuno (neppure la prefettura) aveva impugnato la decisione della commissione elettorale;

sulle premesse dette, il consiglio comunale nella prima seduta del 21 giugno 1999 ha deliberato la convalida degli eletti, sia pure con il voto contrario dei consiglieri di minoranza;

sono stati proposti sull'argomento ricorsi al tribunale di Avezzano, il primo dei quali è fissato per la discussione all'udienza del 22 settembre 1999;

su richiesta del vice prefetto, il sindaco di Ortucchio è stato costretto a convocare il consiglio comunale per esaminare la richiesta della prefettura di revocare la delibera di convalida dell'elezione del sindaco stesso;

il consiglio comunale, dopo ampia ed esaustiva discussione, sulla base di precisi orientamenti della giurisprudenza di merito e di legittimità, ha deciso di mantenere ferma la precedente delibera;

successivamente il prefetto ha invitato ancora una volta a riconvocare il consiglio comunale sullo stesso argomento con il preciso scopo di creare le condizioni per lo scioglimento del consiglio comunale eletto il 13 giugno 1999 —;

l'orientamento del Ministro e quale giudizio intenda esprimere sull'operato del prefetto dell'Aquila alla luce dei contenuti e dello spirito dell'autonomia prevista dalla legge n. 142 del 1990, ampliata dall'arti-

colo 2 della recente legge 3 agosto 1999, n. 265, riferendosi ed appellandosi ancora al T.U.L.P.S. 382/1934, le cui disposizioni sono largamente superate. (4-25506)

RISPOSTA. — Il sindaco del comune di Ortucchio (L'Aquila) ha proposto ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano, con la quale è stata dichiarata la nullità dell'elezione del sindaco del comune di Ortucchio.

Ne consegue che, a norma dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 570/60, come sostituito dall'articolo 4, legge 1147/66, l'esecuzione della sentenza del tribunale di Avezzano, resta sospesa in pendenza del ricorso alla Corte d'Appello, alla luce del principio di carattere generale per cui un diritto soggettivo controverso postula tutela giuridica finché non se ne sia accertata in modo definitiva la sua insussistenza.

Pertanto il prefetto di L'Aquila, con decreto in data 23 ottobre 1999, ha revocato la nomina del commissario prefettizio, ai sensi degli artt. 84 e 85 del citato decreto del Presidente della Repubblica e l'interessato ha riassunto la carica di sindaco, in attesa della decisione del giudice di secondo grado.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

STORACE. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

nella capitale i dipartimenti comunali della mobilità e dei lavori pubblici e l'Atac, Azienda municipale dei trasporti, hanno iniziato a posare i primi 350 metri di cordoli per proteggere la corsia sulla quale passeranno gli autobus che collegheranno Largo Labia con Via Ottaviano;

la linea praticamente dividerà in due la città con una serpentina di cordoli spartitraffico;

sarebbe opportuno che nel percorso dei cordoli fossero previsti attraversamenti pedonali, in modo che non si ripetano le

tristi esperienze di viale Trastevere e di via Flaminia che sono state materialmente divise in due stravolgendo così due delle vie più importanti della capitale —:

quali siano i criteri di sicurezza recentemente fissati dalla Comunità europea soprattutto in materia di catarifrangenza e di visibilità e se i lavori in questione risultino conformi a tali criteri;

se tale progetto delle linee protette dei mezzi pubblici sia compatibile con le esigenze della sicurezza nella circolazione stradale, considerate le esigenze dei motociclisti anche in considerazione del fatto che ogni giorno nella capitale circolano circa 500.000 mezzi a due ruote.

(4-25122)

RISPOSTA. — *Il sindaco di Roma, interessato in merito alla questione rappresentata dall'interrogante, ha fatto presente che le corsie preferenziali per il mezzo di trasporto pubblico collettivo in superficie, rappresentano una riserva estremamente importante per la viabilità urbana e per la riduzione dell'inquinamento atmosferico da combustione.*

La protezione di dette corsie con cordoli in gomma fornisce una garanzia contro gli abusi del traffico privato e di norma nella progettazione si è sempre tenuto in debito conto degli attraversamenti pedonali, che nella maggior parte dei casi risultano ubicati circa ogni 100 metri e protetti da appositi semafori.

Lo stesso sindaco ha altresì rappresentato che non risulta all'amministrazione comunale una linea protetta tra Largo Labia e Via Ottaviano; per quanto attiene la tipologia della cordolatura recentemente apposta all'A.T.A.C. negli itinerari della IV Circoscrizione, risulta approvata dal Ministero dei Lavori Pubblici con decreto del 1987 ed è tuttora valida, come confermato dallo stesso Ministero.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

STUCCHI e GIANCARLO GIORGETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la legge 30 aprile 1999, n. 120, permette ai consiglieri comunali di autenticare le firme ai sensi delle leggi n. 53 del 1990 e n. 352 del 1970;

l'articolo 39 della legge 8 giugno 1999, n. 142, prevede che in attesa del decreto di scioglimento il prefetto possa sospendere i consigli comunali e provinciali per un periodo non superiore a novanta giorni —:

se nel periodo di sospensione che precede lo scioglimento, i consiglieri possano procedere all'autenticazione delle firme. (4-26729)

RISPOSTA. — *L'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120, nell'ampliare le categorie dei soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme degli elettori previste dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, ha incluso anche « i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco ».*

Trattasi di un potere strettamente connesso alla carica rivestita e che presuppone la preventiva comunicazione all'organo di vertice dell'amministrazione.

Nel caso in cui il prefetto abbia disposto la sospensione del consiglio comunale o del consiglio provinciale — in attesa del decreto di scioglimento, ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 142/1990 — si osserva che il decreto prefettizio di sospensione del consiglio, nonostante sia temporaneo ed eventuale, cioè subordinato a motivi di grave ed urgente necessità, è, tuttavia, strumentale ed organico alla procedura di scioglimento, in quanto preordinato alla formalizzazione della dissoluzione dell'organo elettivo.

Il provvedimento di sospensione, quindi, è destinato a produrre « medio tempore » gli stessi effetti del successivo atto dal quale consegue il definitivo dissolvimento del consiglio e, come quello, determina l'impossibilità dell'ulteriore esercizio del mandato.

Si ritiene, pertanto, che, anche nell'ipotesi di sospensione dell'organo il consigliere

comunale o provinciale non possa più esercitare il potere di autenticazione, non rivestendo più la carica elettiva, al pari del sindaco o del presidente della provincia a cui avrebbe dovuto manifestare la propria disponibilità al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Severino Lavagnini.

VENDOLA. — *Al Ministro della giustizia.*
— Per sapere — premesso che:

il signor Michele Lombardi, nato a Portici (Napoli) l'8 luglio 1949, ha svolto funzioni di collaboratore di cancelleria presso la ex pretura di Napoli;

lo stesso ha svolto contemporaneamente funzioni di rappresentante sindacale della Cgil;

il signor Lombardi ha subito due distinti procedimenti disciplinari: le ragioni di questi gravi procedimenti sanzionatori erano legate in osservanza dell'orario di lavoro, a mancata richiesta preventiva di giorni due di ferie, ad errori non dolosi nello svolgimento delle attività di cancelleria;

un primo provvedimento di licenziamento, nel novembre 1997 veniva annullato nel giro di un mese;

un secondo provvedimento di licenziamento veniva adottato nel luglio 1998, nonostante fossero note le gravi vicende familiari e personali che angustiarono la vita del signor Lombardi;

bisognerà chiedersi se a fronte di provvedimenti così gravi, spinti fino al punto limite del licenziamento, per ragioni che appaiono assai controverse, siano stati assunti analoghi provvedimenti anche nei confronti di quei pubblici funzionari di codesto ministero che abbiano pendenze di carattere penale —;

quali siano le motivazioni che hanno portato al licenziamento del signor Lombardi e se non vi sia da parte dell'amministrazione un vero e proprio accanimento nei confronti di un suo funzionario noto

per essersi sempre battuto, anche nella sua qualità di sindacalista, per la trasparenza e la moralità nella vita della pubblica amministrazione. (4-27448)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione presentata, può riferirsi quanto segue sulla base delle informazioni acquisite presso la competente articolazione ministeriale.*

Nel biennio 1996-1998, sono state irrogate al signor Michele Lombardi, già collaboratore di cancelleria presso la Pretura Circondariale di Napoli, ben sette sanzioni disciplinari, dalla sospensione dal servizio senza retribuzione al licenziamento con preavviso, in relazione a comportamenti non conformi ai doveri di ufficio.

Solo due dei suddetti provvedimenti disciplinari sono stati annullati dal Collegio Arbitrale di Disciplina a seguito di ricorso proposto dal dipendente, mentre per un terzo provvedimento è stato irrogata dal Collegio una sanzione più lieve.

Si aggiunge che un ottavo procedimento disciplinare si è concluso con declaratoria di non luogo a procedere per carenza di interesse dell'Amministrazione a seguito del disposto ed eseguito licenziamento del Lombardi.

Dall'esame dello stato di servizio del dipendente in questione emerge in maniera evidente, secondo quanto relazionato dall'ufficio ministeriale a ciò preposto, che il predetto Lombardi ha tenuto nel periodo sopra indicato una condotta pervicacemente inosservante dei fondamentali doveri di ufficio. In riferimento a tale condotta sono state applicate dapprima sanzioni conservative e in seguito, anche alla luce della reiterazione di comportamenti inadempienti della medesima natura, sanzioni espulsive.

In particolare la misura del licenziamento è stata adottata dall'Amministrazione in relazione a due illeciti disciplinari contestati al Lombardi con provvedimenti del 1998.

Nel primo caso l'addebito consisteva nell'aver (il Lombardi) apposto la firma di presenza con notevole ritardo allontanandosi dall'ufficio senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione dal dirigente del servizio; di

poi interrogato dal predetto funzionario circa le ragioni del suo comportamento, con modi alterati, non conformi a principi di correttezza (lo stesso Lombardi), riferiva di essere andato al bar a prendere un caffè e a comprare le sigarette, affermando inoltre di volersi comportare a suo piacimento»; nel secondo caso la contestazione consisteva nel fatto di « essersi (il Lombardi) sistematicamente presentato al lavoro oltre la prevista fascia di flessibilità ».

Tali comportamenti del Lombardi sono stati considerati di palese e grave violazione delle disposizioni di servizio e dei precisi doveri connessi al rapporto di impiego, nell'ambito dei quali l'osservanza dell'orario è una delle condizioni necessarie per l'ordinato e proficuo svolgimento della prestazione lavorativa. E invero l'obbligo a carico del dipendente, previsto dall'art. 23, comma 3, lettera e), del vigente C.C.N.L. di non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente, corrisponde all'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio.

Tale esigenza va salvaguardata anche nell'ipotesi di assenze di breve durata, specie quando, come nel caso del Lombardi, si tratti di dipendente che, con i suoi reiterati e non preannunciati ritardi nel raggiungere il posto di lavoro, abbia già determinato situazioni di difficoltà e disagio al suo ufficio compromettendo la tempestiva e proficua organizzazione dei servizi istituzionali da esso assicurati.

Va anche segnalato che le sanzioni espulsive sono state comminate al termine di procedimenti condotti con la più scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni normative e contrattuali poste a tutela dei diritti dell'incolpato.

Lo stesso Lombardi, infine, avverso i provvedimenti di licenziamento di cui si è detto non ha proposto nei termini previsti alcuna impugnazione, così dimostrando, con la prestata acquiescenza, di non aver rilievi né doglianze da formulate nei confronti delle determinazioni dell'Amministrazione a suo carico.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

VOLONTÈ, MARINACCI, MANZIONE e DEL BARONE. — Ai Ministri dell'interno, della sanità e per la solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:

sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 21 settembre 1998 è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° settembre 1998 con il quale sono stati ripartiti ai comuni cinque miliardi da destinare al finanziamento di contributi agli indigenti per spese sanitarie particolarmente onerose;

i comuni hanno ottenuto somme che variano dalle 5.183 lire ai quasi 185 milioni del comune di Roma —:

se siano in condizioni di indicare al sindaco a cui sono state elargite 5.183 lire come dovrà ripartire la somma agli indigenti residenti gravemente ammalati e quale spesa sanitaria « particolarmente onerosa » potrà essere finanziata;

se possano, anche in via di larga approssimazione indicare i costi diretti ed indiretti per l'elaborazione dei dati, la stampa e la pubblicazione del ponderoso decreto ministeriale che si compone di ben 210 pagine. (4-20002)

RISPOSTA. — Il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, recante « disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria », prevede all'articolo 5-ter l'assegnazione ai comuni, per l'anno 1998, di uno stanziamento di 5 miliardi da destinare al finanziamento di contributi agli indigenti per spese sanitarie particolarmente onerose.

Lo stanziamento è ripartito « fra i comuni, tenendo conto del reddito medio pro-capite, secondo modalità e procedure da stabilire con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani ».

In data 1° settembre 1998 è stato emanato il relativo decreto interministeriale di applicazione e si è provveduto al riparto dello stanziamento in funzione del reciproco del reddito medio pro-capite. Tale riparto è

stato effettuato tra tutti i comuni, ad eccezione di quelli delle regioni Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, in quanto soggetti a legislazione speciale. È stato utilizzato il reciproco del reddito medio pro-capite su base provinciale, fornito dall'ISTAT, unico dato esistente disponibile.

Data l'esiguità dello stanziamento, per un contributo complessivo di 5 miliardi — in assenza di quello su base comunale, ai singoli comuni sono toccate assegnazioni di modesta entità. I comuni di piccole dimensioni hanno ottenuto assegnazioni più limitate, che in alcuni casi sono state di poche migliaia di lire. Per evitare dubbi circa la successiva attribuzione da parte dei comuni ai singoli indigenti, è stata diramata una circolare telegrafica del 14 settembre 1998, con la quale è stata precisata la competenza degli enti.

Circa l'entità dei costi sostenuti per la ripartizione del contributo e la relativa pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, è stata la stessa legge a riproporre la consolidata me-

todologia distributiva dei contributi speciali; non sono stati, pertanto, necessari studi particolari né consulenze esterne, ma soltanto una nuova elaborazione. I dati statistici, forniti dall'ISTAT, sono stati semplicemente posti in relazione alla popolazione dei comuni, utilizzando i mezzi più disponibili, senza spese aggiuntive.

I costi di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, rientrano nel contenuto delle spese generali prestabilite per il continuo rapporto con la redazione della Gazzetta Ufficiale. Il decreto ed il relativo schema di ripartizione del fondo, sono stati pubblicati in quanto la natura di contributo « speciale », dell'assegnazione di 5 miliardi per il solo anno 1998, ha comportato l'esigenza di dare conoscenza a tutti di ciò che esulava dai già previsti contributi consolidati o assegnati attraverso la legislazione di finanza locale.

Il Sottosegretario di Stato per
l'interno: Severino Lavagnini.